SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 188**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 12 agosto 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 47

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1991.

Modalità di ripartizione degli stanziamenti di cui all'art. 38, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1991.

Criteri generali per la concessione di anticipazioni garantite da fidejussioni per finanziamenti su progetti o realizzazioni che comportino risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1991.

Modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1991.

Modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 12 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1991.

Modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

Da 91A3477 a 91A3481

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 46:

Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in Milano:

Credito fondiario

Cartelle fondiarie ed obbligazioni di credito fondiario sorteggiate il 1° agosto 1991.

Sezione opere pubbliche

Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 1° agosto 1991.

Sezione di credito agrario

Obbligazioni di credito agrario sorteggiate il 1° agosto 1991.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 22 luglio 1991, n. 250.

Contributo dello Stato a favore delle associazioni combattentistiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, in considerazione delle finalità istituzionali e delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati, sono erogati contributi alle associazioni combattentistiche, di cui all'allegata tabella *A* e nella misura ivi indicata, particolarmente meritevoli del sostegno dello Stato ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'articolo 1-*undecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Contributo dello Stato in favore delle associazioni combattentistiche di cui alla tabella *A* annessa alla legge 3 febbraio 1989, n. 33».

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 luglio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

TABELLA *A*
(prevista dall'articolo 1, comma 1)

	Milioni di lire
Associazione italiana ciechi di guerra	70
Associazione italiana combattenti interalleati	30
Associazione nazionale combattenti della guerra di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze armate	45
Associazione nazionale combattenti e reduci	390
Associazione nazionale combattenti volontari antifascisti in Spagna	30
Associazione nazionale *ex* deportati nei campi nazisti	40
Associazione nazionale *ex* internati	170
Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra	890
Associazione nazionale famiglie italiane dei martiri caduti per la libertà della Patria	130
Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra	1.380
Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI)	530
Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA)	55
Associazione nazionale reduci garibaldini	15
Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione	100
Associazione nazionale vittime civili di guerra	580
Federazione italiana delle associazioni partigiane	100
Federazione italiana volontari della libertà	340
Gruppo delle medaglie d'oro al valor militare d'Italia	30
Istituto del nastro azzurro	75

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 115 del D.P.R. n. 616/1977 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), come modificato dall'art. 1-*undecies* del D.L. n. 481/1978, è il seguente:

«Art. 115 *(Enti a struttura associativa)*. — Gli enti di cui all'allegata tabella B, compresa l'annotazione finale, che abbiano una struttura associativa, continuano a sussistere come enti morali assumendo la personalità giuridica di diritto privato con il decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo precedente e ad essi individualmente relativo. Essi conservano la titolarità dei beni necessari allo svolgimento delle attività associative, nonché di quelle derivanti da atti di liberalità o contributi degli associati.

Alla individuazione dei beni di cui sopra si provvede con il decreto di cui al precedente art. 113.

Il decreto di cui al presente articolo dispone l'erogazione sino al 31 dicembre 1979 di un contributo per il sostegno dell'attività associativa delle persone giuridiche private costituite ai sensi del presente articolo; tale contributo, per l'anno 1979, non potrà comunque superare il 50 per cento di quello erogato dallo Stato nell'esercizio finanziario 1977 salvo quanto disposto per l'ANMIL nell'articolo 1-decies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481 come modificato dalla legge di conversione.

In ogni caso a fare tempo dal 31 dicembre 1979 sono abrogate le disposizioni di legge che prevedono ritenute su salari, stipendi, retribuzioni, pensioni, rendite, prestazioni previdenziali in genere, compensi od assegni continuativi, ovvero contributi obbligatori a favore degli enti di cui al primo comma.

A partire dal 1° gennaio 1980 gli enti di cui al primo e all'ultimo comma hanno diritto di percepire mediante ritenuta sulle pensioni assegni e rendite erogati dallo Stato o da enti pubblici previdenziali i contributi associativi che i titolari delle suddette prestazioni intendono loro versare mediante delega in forma libera. Entro il 30 giugno 1979 i Ministeri competenti e gli enti pubblici interessati stabiliscono mediante apposite convenzioni, da stipularsi con gli enti associativi di cui al primo e ultimo comma, le modalità della riscossione delle ritenute di cui al presente comma.

Dal 1° gennaio 1980 lo Stato, per sostenere l'attività di promozione sociale e di tutela degli associati, con apposite leggi potrà assegnare contributi alle associazioni nazionali che statutariamente e concretamente dimostreranno di perseguire fini socialmente e moralmente rilevanti».

Nota all'art. 2:

— La legge n. 33/1989 reca: «Contributi alle associazioni combattentistiche per gli anni 1988-1989-1990».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2625):

Presentato dal sen. VALIANI ed altri il 24 gennaio 1991.

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 5 febbraio 1991, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 4ª commissione il 13 febbraio 1991 e approvato il 6 marzo 1991.

Camera dei deputati (atto n. 5515):

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede legislativa, il 20 marzo 1991, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla IV commissione il 7, 16 maggio 1991; 26 giugno 1991 e approvato, con modificazioni, il 4 luglio 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2625/*B*):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 12 luglio 1991.

Esaminato dalla 4ª commissione e approvato il 17 luglio 1991.

91G0270

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 25 giugno 1991, n. 251.

Modificazioni al decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82, recante: «Disposizioni concernenti criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada».

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 1988, che disciplina il rilascio delle autorizzazioni multilaterali CEE e CEMT sia per quanto riguarda il rinnovo annuale delle autorizzazioni già assegnate che per quanto riguarda la predisposizione delle graduatorie annuali per l'assegnazione delle ulteriori autorizzazioni disponibili;

Visto il regolamento CEE n. 1053/90 del 25 aprile 1990 («Gazzetta Ufficiale» CEE n. L 108 del 28 aprile 1990) relativo all'accesso al mercato dei trasporti internazionali di merci su strada;

Visto il regolamento CEE n. 4060/89 del 21 dicembre 1989 («Gazzetta Ufficiale» CEE n. L 390 del 30 dicembre 1989) relativo alla eliminazione dei controlli alle frontiere degli Stati membri nel settore dei trasporti su strada e per vie navigabili;

Considerato che lo scopo di tale ultimo regolamento è quello di incrementare la scorrevolezza della circolazione all'interno della Comunità, creando uno spazio senza frontiere interne, nel quale sia assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, secondo le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità stessa;

Considerato che per facilitare la realizzazione di quanto sopra viene, tra l'altro, abolita l'apposizione dei timbri doganali sui libretti dei resoconti dei viaggi effettuati allegati alle autorizzazioni CEE e CEMT;

Considerato che l'esame dei suddetti timbri era, finora, elemento essenziale sia per la formazione della graduatoria che per la valutazione circa il rinnovo annuale delle autorizzazioni multilaterali CEE e CEMT a norma del citato decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 7 marzo 1991, le cui osservazioni sono state recepite;

Esperita la procedura prevista dal succitato art. 17, comma 3 ultimo periodo, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 3 del decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82, è così sostituito:

«Art. 3 *(Formazione delle graduatorie)*. — Le graduatorie *A* e *B* di cui al precedente articolo 2 sono formate attribuendo i seguenti punti:

a) 1 per ogni veicolo di cui all'articolo 1 in disponibilità della impresa richiedente ed in eccedenza rispetto al numero di autorizzazioni permanenti o assegnazione di 100 viaggi, anche per differenti relazioni di traffico, di cui l'impresa sia titolare;

b) 0,4 per ogni anno, fino al quinto, di anzianità di esercizio dell'attività di trasporto merci su strada; 0,3 per ogni anno dal sesto al decimo; 0,2 per ogni anno dall'undicesimo al quindicesimo e 0,1 per ogni anno in più fino al ventesimo;

c) 1 per ciascuna relazione di traffico per la quale la impresa sia titolare di un'autorizzazione permanente o assegnazione di almeno 24 viaggi.

In entrambe le graduatorie, a parità di punteggio è preferita l'impresa con maggiore anzianità di iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato per l'esercizio dell'attività di trasporto per conto di terzi.

Le graduatorie sono approvate con decreto ministeriale ed hanno validità fino all'approvazione di quelle successive».

Art. 2.

1. L'art. 8 del decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82, è così sostituito:

«Art. 8 *(Valutazione dei requisiti delle imprese).* — Le autorizzazioni sono assegnate o rinnovate tenendo conto dei requisiti posseduti dalle imprese al 30 settembre, quali risultano dal controllo dei dati contenuti nelle domande e nei moduli allegati.

Per ottenere il rinnovo o l'assegnazione delle autorizzazioni l'impresa deve avere in disponibilità veicoli in numero almeno pari alle autorizzazioni permanenti o assegnazioni fisse di 100 viaggi, senza tener conto delle autorizzazioni necessarie per i transiti».

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 giugno 1991

Il Ministro: BERNINI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1991
Registro n. 8 Trasporti, foglio n. 354

NOTE

Note alle premesse:

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 2 del D.M. n. 82/1988:

«Art. 2 *(Ripartizione delle autorizzazioni multilaterali disponibili).* — Le autorizzazioni multilaterali ogni anno disponibili per l'area geografica della Comunità economica europea (multilaterali CEE) e per quella della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (multilaterali CEMT) sono ripartite fra le imprese che ne hanno fatto esplicita domanda e secondo l'ordine delle due seguenti graduatorie:

A) per il 50% alle imprese titolari di multilaterali che abbiano effettuato almeno 24 viaggi all'anno a carico nell'area CEMT nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda, ovvero 100 viaggi di assegnazione negli ultimi due anni;

B) per il 50% alle imprese già in possesso di una o più multilaterali.

Se le multilaterali CEE o le multilaterali CEMT disponibili sono in numero dispari, le autorizzazioni in più sono assegnate alla graduatoria *B)*.

Se le ditte collocate in una delle due graduatorie sono meno numerose delle autorizzazioni disponibili, le autorizzazioni eccedenti sono assegnate alle ditte dell'altra graduatoria che seguono nell'ordine quelle già vincitrici. Le autorizzazioni, ancora disponibili dopo tale assegnazione, sono assegnate alle ditte che già ottengono un'autorizzazione, ripartite nelle due graduatorie come disposto dal primo comma del presente articolo, e così successivamente se sono ancora disponibili autorizzazioni.

Per il primo anno di applicazione del presente decreto le autorizzazioni CEMT disponibili verranno assegnate nella misura dei 2/3 alla graduatoria delle ditte già titolari di multilaterali e di 1/3 a quella delle ditte contemplate alla lettera *A)* del presente articolo.».

91G0295

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 1° luglio 1991.

Assegnazione e pagamento a favore delle regioni a statuto ordinario dell'importo complessivo di lire 1.117 miliardi, quale acconto della terza trimestralità del fondo comune 1991 di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ed all'art. 10, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 10, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il quale stabilisce che il fondo comune regionale, determinato ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 281/1970 è integrato dell'importo occorrente per assicurare una consistenza del fondo stesso pari a lire 6.300 miliardi per l'anno 1991 e che lo stesso è comprensivo delle somme di cui all'art. 1, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 40 e viene ripartito ed erogato con le modalità ed i criteri di cui al comma 3 del medesimo art. 1 della citata legge n. 40/1989;

Visto il comma 3 dell'art. 1 della citata legge n. 40/1989 il quale prevede che il fondo viene ripartito con decreto del Ministro del tesoro in proporzione delle quote attribuite a ciascuna regione al medesimo titolo per l'anno precedente e viene erogato, al netto delle somme a carico delle regioni ai sensi dell'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, in quote trimestrali;

Visto l'art. 17, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, il quale stabilisce, tra l'altro, che il fondo comune per l'anno 1990 — determinato ai sensi del precedente comma 2 in lire 6.000 miliardi — viene ripartito ed erogato quanto a lire 5.000 miliardi, con le modalità ed i criteri di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge 1° febbraio 1989, n. 40 e quanto a lire 1.000 miliardi con i criteri che all'uopo verranno fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Tenuto conto che a seguito della sentenza n. 382 del 12-31 luglio 1990 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 3, del predetto decreto-legge n. 415/1989 nella parte in cui prevede che il residuo importo del fondo comune 1990 viene ripartito ed erogato con i criteri da fissare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, non si è reso più possibile procedere né alla ripartizione in favore delle regioni a statuto ordinario dell'importo di lire 1.000 miliardi né, conseguentemente, all'emanazione del relativo decreto ministeriale di ripartizione dell'intero fondo 1990 pari a lire 6.000 miliardi;

Visti i decreti ministeriali n. 106312 del 25 gennaio 1991 e n. 125295 del 5 aprile 1991 registrati alla Corte dei conti, con i quali in attesa dell'emanazione del predetto decreto ministeriale di ripartizione dell'intero fondo 1990 pari a lire 6.000 miliardi, su cui parametrare il fondo comune per il corrente anno 1991 ai sensi dell'art. 10, comma 2, della citata legge n. 407/1991, è stato provveduto ad assegnare e corrispondere in favore delle regioni a statuto ordinario l'importo complessivo di L. 2.234.000.000.000 quale acconti della prima e della seconda trimestralità per l'anno 1991 pari alle analoghe trimestralità provvisorie arrotondate già assegnate per l'anno 1990 con i decreti ministeriali n. 105748, n. 130620, n. 154025 e n. 177152 del, rispettivamente, 30 gennaio 1990, 18 aprile 1990, 6 luglio 1990 ed 11 ottobre 1990, tutti registrati alla Corte dei conti;

Considerato che si rende necessario provvedere all'assegnazione ed alla conseguente erogazione in favore delle regioni a statuto ordinario di un ulteriore importo complessivo di L. 1.117.000.000.000 quale acconto del terzo trimestre del fondo comune 1991, così come risulta dall'allegato prospetto che forma parte integrante del presente decreto;

Visto il cap. 5926 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991 che presenta la necessaria disponibilità sia in termini di competenza che di cassa;

Decreta:

Art. 1.

È assunto l'impegno, per i motivi di cui alle premesse, dell'importo complessivo di L. 1.117.000.000.000 a carico del cap. 5926 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991 da assegnare alle regioni a statuto ordinario quale acconto del terzo trimestre del fondo comune 1991.

Art. 2.

È autorizzato il pagamento, per i motivi di cui alle premesse, dell'importo di L. 1.117.000.000.000 in favore delle regioni a statuto ordinario, secondo la ripartizione di cui all'allegato prospetto, quale acconto del terzo trimestre del fondo comune per l'anno 1991, mediante versamento sui rispettivi conti correnti infruttiferi accesi dalle regioni medesime presso la Tesoreria centrale dello Stato.

L'onere complessivo di L. 1.117.000.000.000 graverà sul cap. 5926 iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1991
Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 350

FONDO COMUNE 1991
(Art. 10, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407)

N.	Regioni	Quota trimestrale provvisoria arrotondata (*)
1	Piemonte	91.000.000.000
2	Lombardia	147.000.000.000
3	Veneto	87.000.000.000
4	Liguria	38.000.000.000
5	Emilia-Romagna	90.000.000.000
6	Toscana	73.000.000.000
7	Umbria	28.000.000.000
8	Marche	38.000.000.000
9	Lazio	111.000.000.000
10	Abruzzo	39.000.000.000
11	Molise	14.000.000.000
12	Campania	145.000.000.000
13	Puglia	113.000.000.000
14	Basilicata	26.000.000.000
15	Calabria	77.000.000.000
	Totali	1.117.000.000.000

(*) Pari all'analoga trimestralità assegnata per l'anno 1990.

91A3614

DECRETO 5 agosto 1991.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro con opzione di rimborso anticipato, con godimento 19 giugno 1991

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 406, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto il proprio decreto n. 348822 in data 7 giugno 1991, concernente l'emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione di rimborso anticipato (CTO), al portatore, al tasso di interesse annuo del 12,00%, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, della durata di sei anni, con godimento 19 giugno 1991, al prezzo fisso di lire 98,50% interamente assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al «diritto di sottoscrizione»;

Visto il proprio decreto n. 348932 del 4 luglio 1991 concernente la riapertura della sottoscrizione relativa ai suddetti certificati di credito del Tesoro (CTO) per l'importo di lire 2.000 miliardi, interamente assegnato;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre un'ulteriore riapertura delle sottoscrizioni relative alla cennata emissione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO), con godimento 19 giugno 1991, di cui al decreto ministeriale del 7 giugno 1991 citato nelle premesse, per un ammontare nominale massimo di lire 1.000 miliardi.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, via Nazionale, 91, Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 19 agosto 1991 non verranno prese in considerazione.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di emissione maggiorato dell'importo marginale del diritto di sottoscrizione), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 21 agosto 1991, con versamento dei dietimi d'interesse dal 19 giugno 1991 al giorno del versamento.

Art. 3.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1991, derivanti dall'emissione dell'ulteriore quota dei suddetti certificati, valutati in L. 60.000.000.000, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 7 giugno 1991, salvo per il versamento del controvalore dell'emissione e relativi dietimi che sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 21 agosto 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1991
Registro n. 27 Tesoro, foglio n. 266

91A3551

DECRETO 8 agosto 1991.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° settembre 1985 (decennale), 1° settembre 1986 (decennale), 18 settembre 1986 (settennale) e 1° settembre 1987 (decennale) relativamente alle cedole con godimento nel mese di settembre 1991 e scadenza nel mese di settembre 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 317112/66-AU-90 del 20 agosto 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 29 agosto 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° settembre 1985, sottoscritti per l'importo di lire 6.000 miliardi;

n. 624745/66-AU-118 del 25 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 17 settembre 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° settembre 1986, sottoscritti per l'importo di lire 8.000 miliardi;

n. 624876/66-AU-119 dell'11 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 26 settembre 1986, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 18 settembre 1986, convertibili, attualmente circolanti per l'importo di L. 1.498.895.000.000;

n. 428379/66-AU-142 del 28 agosto 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° settembre 1987, sottoscritti per l'importo di lire 2.500 miliardi;

Visti, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti del 20 agosto 1985, del 25 agosto 1986 e del 28 agosto 1987, nonché l'art. 3 del suddetto decreto dell'11 settembre 1986, i quali, tra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevedono che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di settembre 1991 e scadenza nel mese di settembre 1992;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso di interesse delle cedole, con godimento nel mese di settembre 1991, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 317112 del 20 agosto 1985, n. 624745 del 25 agosto 1986 e n. 428379 del 28 agosto 1987, nonché dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 624876 dell'11 settembre 1986, meglio specificati nelle premesse, il tasso di interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di settembre 1992, è determinato nella misura:

dell'11,00% per i CCT decennali 1° settembre 1985, codice ABI 12836, emessi per lire 6.000 miliardi, cedola n. 7;

dell'11,00% per i CCT decennali 1° settembre 1986, codice ABI 12867, emessi per lire 8.000 miliardi, cedola n. 6;

del 10,75% per i CCT settennali 18 settembre 1986, codice ABI 12868, circolanti per L. 1.498.895.000.000, cedola n. 6;

del 12,65% per i CCT decennali 1° settembre 1987, codice ABI 12898, emessi per lire 2.500 miliardi, cedola n. 5.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 2.017.374.962.500, così ripartite:

L. 660.000.000.000 per i CCT decennali 1° settembre 1985;
L. 880.000.000.000 per i CCT decennali 1° settembre 1986;
L. 161.131.212.500 per i CCT settennali 18 settembre 1986;
L. 316.243.750.000 per i CCT decennali 1° settembre 1987,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 1991

Il Ministro: CARLI

91A3615

DECRETO 8 agosto 1991.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° marzo 1988 (quinquennali), 1° settembre 1988 (quinquennali), 1° marzo 1989 (quinquennali), 15 marzo 1989 (quinquennali), 1° settembre 1989 (quinquennali), 1° marzo 1990 (quinquennali), 1° settembre 1990 (quinquennali) e 1° marzo 1991 (settennali) relativamente alle cedole con godimento nel mese di settembre 1991 e scadenza nel mese di marzo 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 250901/66-AU-154 del 27 febbraio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° marzo 1988, sottoscritti per l'importo di lire 3.000 miliardi;

n. 253653/66-AU-167 del 25 agosto 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 17 settembre 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° settembre 1988, sottoscritti per l'importo di lire 3.500 miliardi;

n. 570252/66-AU-180 del 22 febbraio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1989, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° marzo 1989, sottoscritti per l'importo di lire 1.500 miliardi;

n. 570324/66-AU-181 del 10 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1989, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 15 marzo 1989, sottoscritti per l'importo di lire 1.500 miliardi;

n. 570971/66-AU-194 del 23 agosto 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 1989, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° settembre 1989, sottoscritti per l'importo di lire 5.000 miliardi;

n. 192224/66-AU-210 del 21 febbraio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 1990, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° marzo 1990, sottoscritti per l'importo di lire 14.500 miliardi;

n. 193044/66-AU-220 del 23 agosto 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 17 settembre 1990, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° settembre 1990, sottoscritti per l'importo di L. 9.037.860.000.000;

n. 348268/66-AU-233 del 20 febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° marzo 1991, sottoscritti per l'importo di lire 9.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di settembre 1991 e scadenza nel mese di marzo 1992;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di settembre 1991, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 250901 del 27 febbraio 1988, n. 253653 del 25 agosto 1988, n. 570252 del 22 febbraio 1989, n. 570324 del 10 marzo 1989, n. 570971 del 23 agosto 1989, n. 192224 del 21 febbraio 1990, n. 193044 del 23 agosto 1990 e n. 348268 del 20 febbraio 1991, meglio specificati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di marzo 1992, è determinato nella misura:

del 6,10% per i CCT quinquennali 1° marzo 1988 - codice ABI 13013, emessi per lire 3.000 miliardi, cedola n. 8;

del 6,30% per i CCT quinquennali 1° settembre 1988 - codice ABI 13023, emessi per lire 3.500 miliardi, cedola n. 7;

del 6,30% per i CCT quinquennali 1° marzo 1989 - codice ABI 13034, emessi per lire 1.500 miliardi, cedola n. 6;

del 6,30% per i CCT quinquennali 15 marzo 1989 - codice ABI 13035, emessi per lire 1.500 miliardi, cedola n. 6;

del 6,30% per i CCT quinquennali 1° settembre 1989 - codice ABI 13052, emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 5;

del 6,30% per i CCT quinquennali 1° marzo 1990 - codice ABI 13074, emessi per lire 14.500 miliardi, cedola n. 4;

del 6,30% per i CCT quinquennali 1° settembre 1990 - codice ABI 13085, emessi per L. 9.037.860.000.000, cedola n. 3;

del 6,30% per i CCT settennali 1° marzo 1991 - codice ABI 13096, emessi per lire 9.000 miliardi, cedola n. 2.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 2.957.385.179.500, così ripartite:

L. 183.000.000.000 per i CCT quinquennali 1° marzo 1988;

L. 220.500.000.000 per i CCT settennali 1° settembre 1988;

L. 94.500.000.000 per i CCT quinquennali 1° marzo 1989;

L. 94.500.000.000 per i CCT quinquennali 1° marzo 1989;

L. 315.000.000.000 per i CCT quinquennali 1° settembre 1989;

L. 913.500.000.000 per i CCT quinquennali 1° marzo 1990;

L. 569.385.179.500 per i CCT quinquennali 1° settembre 1990;

L. 567.000.000.000 per i CCT settennali 1° marzo 1991,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 1991

Il Ministro: CARLI

91A3616

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 luglio 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Pupi e Fresedde Teatro - Società cooperativa a r.l.», in Firenze-Settignano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 10 ottobre 1990 con la quale il tribunale di Firenze ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Pupi e Fresedde Teatro - Società cooperativa a r.l.», con sede in Firenze-Settignano;

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Pupi e Fresedde Teatro - Società cooperativa a r.l.», con sede in Firenze-Settignano, costituita per rogito notaio dott. Carlo Alberto Castagna in data 27 giugno 1980, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'avv. Calogero Miceli, piazza della Libertà n. 11, Firenze, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1991

Il Ministro: MARINI

91A3605

DECRETO 26 luglio 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Montepescali cantina cooperativa a r.l.», in Grosseto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi in data 29 settembre 1990 effettuati nei confronti della società cooperativa agricola «Montepescali cantina cooperativa a r.l.», con sede in Grosseto, in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Montepescali cantina cooperativa a r.l.», con sede in Grosseto, in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Alfonso Marzocchi, rep. n. 24034 in data 21 giugno 1960, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Plinio Cillerai, via Gramsci, 6, Grosseto, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1991

Il Ministro: MARINI

91A3606

DECRETO 26 luglio 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa cementi armati sarda - Società cooperativa a responsabilità limitata - Co.Ce.A.S. - Soc. cooperativa r.l.», in Monastir, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 17 novembre 1990 effettuata nei confronti della società «Cooperativa cementi armati sarda - Società cooperativa a responsabilità limitata - Co.Ce.A.S. - Società cooperativa r.l.», con sede in Monastir (Cagliari), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società «Cooperativa cementi armati sarda - Società cooperativa a responsabilità limitata - Co.Ce.A.S. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Monastir (Cagliari), costituita per rogito notaio dottor Vittorio Giua Marassi, in data 17 giugno 1988 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Amat Di Sanfilippo Giuseppe, via Einaudi, 40, Cagliari, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1991

Il Ministro: MARINI

91A3607

DECRETO 26 luglio 1991

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Centro Lecco - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Lecco, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 29 ottobre 1990 effettuata nei confronti della società cooperativa «Centro Lecco - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lecco (Como), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

La società cooperativa «Centro Lecco - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lecco (Como), costituita per rogito notaio Manetto Martino Fabroni, rep. n. 6268, in data 4 febbraio 1978, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Roberto Mazzeo, via Comana 10, Erba (Como), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1991

Il Ministro: MARINI

91A3608

DECRETO 26 luglio 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Nuova C.M. e C.I. - Costruzioni metalliche e carrozzerie industriali a r.l.», in Passignano sul Trasimeno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 12 novembre 1990 effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Nuova C.M. e C.I. - Costruzioni metalliche e carrozzerie industriali a r.l.», con sede in Passignano sul Trasimeno (Perugia), in liquidazione dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Nuova C.M. e C.I. - Costruzioni metalliche e carrozzerie industriali a r.l.», con sede in Passignano sul Trasimeno (Perugia), costituita per rogito notaio Carlo Angelini Rota in data 21 aprile 1988, repertorio n. 81507, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Mario Paola Buono, piazza Ansidei 1, Perugia, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1991

Il Ministro: MARINI

91A3586

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 2 agosto 1991.

Nomina di commissari liquidatori delle società Intereuropea, Compagnia europea di previdenza - Cep ed Etrusca.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove disposizioni sull'esercizio delle assicurazioni private contro i danni;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visti i decreti ministeriali in data 15 ottobre 1985, con i quali sono state poste in liquidazione coatta amministrativa le società Intereuropea, Compagnia europea di previdenza - Cep ed Etrusca, tutte con sede in Roma, ed è stato nominato commissario liquidatore il dott. Michele Izzo;

Vista la lettera dell'ISVAP n. 142544/1/6 in data 9 luglio 1991, con la quale l'Istituto ha prospettato l'opportunità di affiancare al nominato dott. Izzo, altri due commissari liquidatori;

Ritenuto di condividere la proposta dell'ISVAP, effettuata ai sensi dell'art. 22 della legge n. 20 del 1991;

Decreta:

Il dott. Michele Izzo, commissario liquidatore delle società Intereuropea, Compagnia europea di previdenza - Cep ed Etrusca, nominato con decreto ministeriale del 15 ottobre 1985, è affiancato per lo svolgimento delle predette funzioni dal dott. Giovanni Giovanardi e dal dott. Francesco Ferrucci, nominati anch'essi commissari liquidatori delle predette società con il presente decreto.

Con successivo provvedimento saranno determinate le misure dei compensi spettanti ai predetti commissari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 1991

Il Ministro: BODRATO

91A3604

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 2 agosto 1991.

Liquidazione coatta amministrativa del Consorzio agrario provinciale di Novara e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 1 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1235, che conferisce ai consorzi agrari provinciali la natura di società cooperative a r.l., assoggettandoli, per quanto non regolato dal decreto stesso, alle norme di cui agli articoli 2514 e seguenti del titolo VI, libro V, del codice civile;

Visto l'art. 35 del citato decreto legislativo che attribuisce al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la vigilanza ed il controllo sui consorzi agrari provinciali menzionati;

Atteso che il consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Novara, in considerazione del fatto che l'attività del consorzio risulta economicamente negativa e l'esercizio che si è chiuso al 31 dicembre 1990 non fa che confermare la situazione esposta, e che, pertanto, sussiste l'impossibilità di soddisfare gli impegni finanziari assunti e di provvedere sia pure la lunga scadenza al risanamento dell'ente, ha deliberato all'unanimità di rassegnare le dimissioni nella riunione tenuta il 31 luglio 1991;

Considerato che, per effetto delle persistenti e rilevanti perdite di gestione, le consistenze patrimoniali di detto consorzio risultano insufficienti per il pagamento dei debiti e che il medesimo consorzio, rimasto pressoché privo di risorse finanziarie, si trova praticamente nell'impossibilità di svolgere la sua attività istituzionale nonché di far fronte agli impegni assunti;

Ritenuto che il Consorzio agrario provinciale di Novara si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2540 del codice civile e che, pertanto, sia opportuno procedere alla sua liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Novara, società cooperativa a responsabilità limitata, è posto in liquidazione coatta amministrativa ed il dott. Vittorio Galli, nato a Torino il 19 dicembre 1939, è nominato commissario liquidatore del consorzio stesso.

Art. 2.

La liquidazione si svolgerà secondo le ordinarie norme in vigore, con autorizzazione al commissario liquidatore di continuare, ai sensi dell'art. 206 della legge 16 marzo 1942, n. 267, l'esercizio dell'impresa (esercizio provvisorio).

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato per l'iscrizione, a cura del liquidatore, al registro delle imprese territorialmente competente.

Roma, 2 agosto 1991

Il Ministro: GORIA

91A3603

DECRETO 6 agosto 1991.

Disciplina del regime di aiuto alla produzione dei prodotti ortofrutticoli trasformati di cui al regolamento CEE n. 426/86.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione dei mercati nel settore dei prodotti ortofrutticoli trasformati;

Visto il prorio decreto ministeriale 27 luglio 1990 con il quale sono state dettate regole di comportamento per i destinatari di vari regolamenti comunitari e, tra questi, il regolamento n. 1599/84 e sue modificazioni, nel settore dei prodotti ortofrutticoli trasformati;

Visto il regolamento CEE n. 1558/91 della Commissione, del 7 giugno 1991, che abroga il regolamento CEE n. 1599/84 e che, ai fini di una maggiore chiarezza ed in occasione di nuove modifiche del predetto regolamento, procede alla revisione totale della normativa concernente le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento CEE n. 1764/86 della Commissione, del 27 maggio 1986, relativo ai requisiti qualitativi minimi che i prodotti a base di pomodoro devono presentare per beneficiare dell'aiuto alla produzione;

Visto il regolamento CEE n. 1709/84 della Commissione, del 19 giugno 1984, e sue modificazioni, relativo ai requisiti ed alle categorie di classificazione dei fichi secchi;

Visto il regolamento CEE n. 1289/85 della Commissione, del 21 maggio 1985 e sue modificazioni, relativo alle norme di qualità minime per le pere Williams sciroppate che possono beneficiare dell'aiuto alla produzione;

Visto il regolamento CEE n. 1290/85 della Commissione, del 21 maggio 1985 e sue modificazioni, relativo alle norme di qualità minime per le pesche sciroppate che possono beneficiare dell'aiuto alla produzione;

Visto il regolamento CEE n. 2022/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, relativo alle norme di qualità minime per le prugne secche che possono beneficiare dell'aiuto alla produzione;

Visto il regolamento CEE n. 1203/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, recante misure temporanee relative all'aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodoro;

Visto il regolamento CEE n. 2117/90 della Commissione, del 24 luglio 1990 che stabilisce le modalità di applicazione delle misure temporanee riguardanti l'aiuto alla produzione per prodotti trasformati a base di pomodoro;

Visto il regolamento CEE n. 2036/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991 recante modalità di applicazione del prezzo minimo da versare ai produttori per taluni pomodori conferiti all'industria;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla sostituzione del decreto ministeriale 27 luglio 1990 al fine di garantire una corretta applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Atteso che occorre provvedere in conformità;

Decreta:

CAPO PRIMO

Art. 1.

Le norme del presente decreto:

disciplinano l'applicazione del sistema permanente di aiuto alla produzione per gli ortofrutticoli trasformati;

attuano i controlli indicati dal regolamento CEE n. 1558/91 e prescrivono quelli demandati allo Stato membro dal citato regolamento.

Art. 2.

Gli aiuti alla produzione sono concessi in conformità delle disposizioni di cui al regolamento CEE n. 1558/91 e nelle misure previste dai regolamenti annuali CEE adottati in attuazione del regolamento CEE n. 426/86.

CAPO SECONDO

Art. 3

Natura dei controlli ed organismi chiamati ad esercitarli

Gli organismi chiamati ad esercitare i controlli di cui al regolamento CEE n. 1558/91 concernente le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli sono:

A) Regioni o enti pubblici da esse designati per:

il rispetto dei prezzi minimi da pagare ai produttori agricoli per i fichi secchi;

la conformità dei fichi secchi consegnati ai trasformatori alle norme di qualità riportate nell'allegato II del regolamento CEE n. 1709/84;

accertare le trasformazioni dei quantitativi di materia prima consegnata in virtù dei diversi contratti di trasformazione stipulati dal trasformatore con il produttore agricolo;

i controlli sistematici nell'impresa di trasformazione della quantità in peso netto e della qualità della materia prima introdotta in azienda in esecuzione dei contratti stipulati ai sensi del regolamento CEE n. 426/86, durante la campagna di trasformazione;

i controlli per sondaggio delle firme che figurano sulle fatture delle materie prime e dell'esattezza di tali fatture, ad esempio convocando le parti interessate;

i controlli delle quantità trasformate invendute o giacenti nei magazzini delle imprese, relative ad ogni singolo prodotto e distinte per pezzatura, nonché i controlli delle quantità che, seppure vendute, non siano state ancora consegnate ai destinatari, così come da denuncia degli stessi trasformatori ai sensi del successivo art. 10;

la verifica della contabilità di magazzino di ciascuna impresa alla fine del periodo di trasformazione nonché quella dei registri di trasformazione di cui al successivo art. 8;

i controlli accertanti che le quantità di materie prime utilizzate nella trasformazione corrispondano a quelle riportate nella domanda di aiuto;

verifica di eventuale trasformazione di pomodoro fuori quota, che dovrà risultare effettuata in tempi successivi a quelli relativi alla trasformazione in quota;

la verifica di produttore agricolo e delle superfici dallo stesso investite a coltura per la fabbricazione dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli oggetto di contratti di vendita al trasformatore o di impegno di conferimento alle strutture cooperative di trasformazione;

le verifiche, se ritenute necessarie, degli atti e dei registri speciali delle associazioni dei produttori ortofrutticoli, delle cooperative agricole di produzione e trasformazione e delle associazioni industriali di categoria rappresentanti le industrie di trasformazione.

B) L'Istituto nazionale per le conserve alimentari - INCA, per gli accertamenti di conformità dei prodotti trasformati alle norme di qualità esistenti.

C) Le unioni nazionali delle associazioni di produttori agricoli legalmente costituite e riconosciute dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per i controlli dei prezzi minimi da corrispondere, da parte delle industrie di trasformazione, nei termini e con le modalità fissate, ai produttori agricoli che abbiano stipulato contratti di trasformazione.

D) le associazioni nazionali di categoria rappresentanti le industrie di trasformazione per il controllo della rispondenza tra entità della produzione conseguita e manodopera impegnata.

E) Le associazioni di tutela, rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo legalmente riconosciute, per il controllo della rispondenza tra entità della produzione ottenuta e manodopera impiegata nelle cooperative di trasformazione.

Indipendentemente dagli accertamenti di cui sopra, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può, in qualsiasi momento ed in qualsiasi stadio della trasformazione, disporre controlli straordinari avvalendosi, d'intesa con i Ministeri competenti, di tutti gli organi dello Stato legittimati ad effettuare controlli fiscali o di polizia presso le aziende di trasformazione in causa.

Art. 4.

Qualifica di produttore agricolo

Le persone giuridiche, ovvero, le cooperative di produzione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli di cui all'allegato 1-*bis* del regolamento CEE n. 426/86, ai fini del conseguimento della certificazione di produttore agricolo, dovranno dimostrare di possedere una larga base associativa ed una estensione territoriale, investita a prodotti ortofrutticoli di cui all'allegato suindicato, correlabile ai quantitativi commercializzati.

All'uopo dovranno esibire, alle regioni interessate, l'elenco dei soci produttori con l'ubicazione delle superfici oggetto del contratto, l'atto costitutivo, lo statuto dal quale risulti il vincolo di conferimento del prodotto, la certificazione dell'avvenuta iscrizione al registro di prefettura in epoca antecedente alla stipula del contratto.

Agli effetti del presente decreto si intende per produttore agricolo ogni persona fisica o giuridica che coltiva, nella propria azienda, le materie prime destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione dei prodotti indicati nell'allegato 1-*bis* del regolamento CEE n. 426/86.

Art. 5.

Cooperative di produzione

Le cooperative agricole di produzione e commercializzazione, sia che contrattino direttamente con le industrie di trasformazione, sia risultanti semplicemente associate ad organizzazioni di produttori agricoli, dovranno istituire per ogni specie e relative varietà, uno schedario in ordine alfabetico contenente l'indicazione delle generalità del socio, dell'estensione ed ubicazione del fondo da esso condotto, delle superfici investite a coltura e dei quantitativi di volta in volta conferiti, espressi in peso, in numero di casse ed in totali parziali, alla data di ogni conferimento.

I pagamenti effettuati dall'industria secondo termini e modalità prescritte nell'art. 15 del presente decreto, dovranno essere ridistribuiti ai soci mediante bonifico bancario o mandato di pagamento.

Le cooperative agricole dovranno rilasciare al socio, al momento di ogni conferimento, una ricevuta attestante i quantitativi conferiti ed il prezzo unitario e complessivo di questi, esposti in bilancio. Detta ricevuta dovrà essere conservata dal socio per un periodo minimo di tre anni, al fine di consentire controlli amministrativi incrociati.

In caso di scioglimento di cooperative agricole di produzione ovvero in caso di presunte irregolarità commesse dalle stesse cooperative, il pagamento del prezzo minimo dovrà essere effettuato da parte dell'industria, entro i termini e con le modalità previste, direttamente ai singoli agricoltori, previo nulla-osta dell'autorità amministrativa che ha proceduto allo scioglimento, ovvero dell'autorità giudiziaria competente ove sia stata esercitata l'azione penale.

Art. 6.

Contratti di trasformazione

I precontratti ed i contratti di trasformazione debbono essere conclusi nei tempi e con le modalità prescritte dall'art. 6 del regolamento CEE n. 1558/91.

I contratti predetti devono altresì indicare l'associazione dei produttori, se trattasi di prodotti diversi dai fichi secchi, scelta dal produttore agricolo associato o meno, salvo il caso che trattasi di contratto di trasformazione stipulato direttamente da associazioni di produttori ortofrutticoli.

In tale caso i contratti dovranno indicare l'unione scelta dall'associazione dei produttori e le clausole di penalizzazioni, ovvero di risarcimenti, liberamente stipulate tra le parti contraenti.

La cessione dei contratti è ammessa, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale tutela - Divisione V, solo ed esclusivamente in casi di comprovata necessità, debitamente giustificati e, comunque, non oltre il limite massimo del 15% della quantità contrattata per ogni singolo contratto e destinazione.

Per le cooperative di trasformazione è parimenti ammessa la compensazione tra i soci entro lo stesso limite del 15%, previsto per le associazioni dei produttori.

Le cooperative di trasformazione debbono utilizzare la materia prima prodotta dai soci. Nei casi di comprovata necessità il Ministero può autorizzare su richiesta motivata della cooperativa l'acquisto di materia prima al di fuori della base sociale entro il limite massimo del 25% del quantitativo previsto nell'impegno di conferimento.

Art. 7.

Disposizioni per i trasformatori

Al fine di consentire alle regioni, ovvero alle Unioni delle associazioni di produttori, un efficace controllo sul rispetto dei prezzi minimi previsti, nonché sui modi e sui tempi di pagamento, se trattasi di pomodoro, i trasformatori dovranno trasmettere alle regioni competenti, alle associazioni dei produttori ed alle unioni:

- un esemplare di ciascun precontratto e contratto definitivo di trasformazione, intervenuto tra il trasformatore ed il produttore singolo o associato;

- copia della bolletta di consegna con esposizione analitica, in peso, in destinazione ed in varietà, del prodotto ad essi consegnato;

- l'elenco dei pagamenti effettuati sia in fase di acconto sia in fase di conguaglio, specificando i destinatari dei pagamenti stessi, gli importi, le quantità e la qualità del prodotto acquistato, se trattasi di pomodoro.

Per i fichi secchi la documentazione di cui ai precedenti trattini deve essere inoltrata solo alla regione competente per territorio.

Il trasformatore dovrà curare che, da parte dell'istituto bancario presso il quale trattiene o intende trattenere rapporti finanziari, sia trasmesso un pari elenco alle regioni ed alle unioni nazionali.

A tale scopo è fatto obbligo ai trasformatori — previa loro espressa indicazione all'istituto finanziario dell'ente o degli enti che nelle diversità delle situazioni contrattuali vengono chiamati all'esercizio dei controlli — di effettuare i pagamenti di prodotto ricevuto in esecuzione dei contratti di trasformazione, direttamente al produttore mediante bonifico bancario valuta fissa beneficiario.

Per il pomodoro il pagamento avverrà per il 30% del prodotto conferito entro il 25 agosto, il 5 settembre; un ulteriore acconto sarà corrisposto il 31 ottobre sul prodotto conferito entro il 20 ottobre in modo che l'importo corrisposto da parte della industria alla associazione conferente, risulti essere pari al 50% di tutto il prodotto comunque conferito alla citata data del 20 ottobre; il saldo dovrà avvenire entro il 15 dicembre oppure, in unica soluzione, entro il 10 novembre.

Un esemplare dei precontratti e dei contratti definitivi di trasformazione di cui al precedente art. 6, deve comunque essere trasmesso, da parte delle imprese, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V, alla propria associazione nazionale di categoria ed allo stesso produttore agricolo singolo od associato in quanto parte contraente.

Nel caso di cooperative di trasformazione tali esemplari che assumono la forma di impegni di conferimento, devono essere trasmessi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V, alla regione competente per territorio, alla propria associazione nazionale di tutela, rappresentanza ed assistenza ed alla unione dei produttori prescelta per la certificazione del pagamento del prezzo minimo. Per la campagna 1991-92 la copia da inviare alle unioni dei produttori può essere inviata successivamente alla scadenza regolamentare.

Alle rispettive associazioni di categoria dovranno, altresì, essere trasmesse le risultanze dei libri di carico e scarico di cui all'art. 8 del presente decreto nonché quelle dei libri paga, risultanze che debbono essere vidimate dalle regioni se si riferiscono ai registri di carico, dagli ispettorati provinciali del lavoro se si riferiscono ai libri paga.

È fatto divieto alle organizzazioni rappresentanti le imprese di trasformazione, sia private che cooperative, di rilasciare la certificazione di cui all'art. 15 a trasformatori che non abbiano aderito ad una di esse prima dell'avvio delle operazioni di trasformazione.

Della eventuale adesione di cui sopra dovrà essere data comunicazione alla regione competente per territorio e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V.

Art. 8.

Disposizioni particolari per industrie di trasformazione

È fatto obbligo ai trasformatori di istituire un registro di carico e scarico, nelle forme e nella tenuta legale, custodito presso gli stabilimenti di trasformazione, dal quale deve risultare giornalmente in particolare:

a) nella parte riguardante il carico:

le partite di materie prime acquistate ed entrate giornalmente in azienda distinte per oggetto o di contratto di trasformazione o di clausole aggiuntive scritte ed i numeri delle ricevute eventualmente compilate per tali partite;

numero di registrazione, data e peso delle partite di prodotto acquistato ed entrato nello stabilimento, oggetto di contratto di trasformazione;

numero e data delle bollette di consegna di ciascuna partita, con l'indicazione delle quantità di prodotto accettato, espresso in peso netto che, a bilico libero, dovrà essere controllato dal coltivatore ovvero dal vettore.

A tal fine è fatto obbligo al titolare dell'industria o a persona dallo stesso delegata, di accertare che il peso sia stato controllato dalla controparte. La stessa dovrà, altresì, essere verbalmente avvertita delle responsabilità anche penali che deriverebbero in caso di sussistenza di difformità tra il peso effettivo e quello indicato dalla bolletta; copia di quest'ultima, contestualmente alla pesata, dovrà essere rilasciata alla controparte interessata;

indicazione del conferente ed estremi del precontratto e del contratto;

quantità di prodotto rifiutata perché non conforme all'art. 10 del regolamento CEE n. 1558/91;

quantità di prodotto passato alla trasformazione.

Per quanto riguarda il pomodoro, deve, altresì, risultare l'indicazione varietale del prodotto, la relativa destinazione ed il residuo ottico di cui al regolamento CEE n. 2036/91;

b) nella parte riguardante lo scarico:

la quantità di prodotto ottenuta giornalmente dalla trasformazione delle materie prime, espressa in peso netto;

la quantità di prodotto condizionato distinto per grado di concentrazione nel caso di concentrato di pomodoro;

per ciascuna partita di vendita, le quantità ed i prezzi dei prodotti che lasciano i locali di trasformazione, specificando il destinatario. Di tali vendite dovrà essere data preventiva comunicazione scritta alla regione in modo da consentire, i necessari controlli quantitativi durante la trasformazione.

Le registrazioni delle vendite possono essere effettuate con riferimento ai documenti giustificativi ove questi ultimi contengano i dati richiesti.

Il trasformatore conserva le prove di pagamento per tutte le materie prime acquistate in virtù di contratti di trasformazione o di eventuali clausole aggiuntive scritte.

Il trasformatore è sottoposto alle misure di ispezione o di controllo ritenute necessarie e deve tenere gli eventuali registri supplementari prescritti dalla autorità nazionale che consentano a questa di svolgere le operazioni di controllo suddette previste.

Se il controllo o l'ispezione di cui sopra non possono essere eseguiti per causa imputabile al trasformatore, malgrado l'ingiunzione di rendere possibile tale controllo e tale ispezione, nessun aiuto è versato per la campagna in questione.

Art. 9.

Prezzo qualità-materia prima per il pomodoro

Ove le parti contraenti siano addivenute all'accordo di considerare il 100% nel prezzo minimo, la misurazione del residuo ottico risponde ai soli fini statistici e solo per la campagna 1991-92 ed andrà annotato sul solo registro di carico.

Nel caso, invece, il prezzo minimo venga commisurato al residuo ottico valutato con il rifrattometro occorrerà annotare il residuo ed il relativo prezzo minimo nelle bolle di consegna nonché il solo residuo nel registro di carico. Ove vi sia contrasto fra le parti sul valore del residuo determinato, l'accertamento va rimesso a collegi arbitrali costituiti a livello regionale e composti da un funzionario della regione, da un rappresentante della parte agricola e da un rappresentante della parte industriale. Ai fini della determinazione del residuo ottico si procederà, presso l'industria, al prelevamento del campione rappresentativo di ogni carico conferito, in presenza della parte agricola o di un suo rappresentante.

Art. 10.

Disciplina per la trasformazione fuori quota

La eventuale trasformazione fuori quota di pomodoro dovrà necessariamente avvenire in tempi successivi a quelli relativi alla trasformazione in quota, intesa in senso globale di trasformazione per destinazione e per tutti i quantitativi, previo controllo regionale sul prodotto già trasformato in quota. Di tale eventualità si dovrà dare, pertanto, espressa comunicazione alla regione, al Ministero dell'agricolturae delle foreste ed alla propria organizzazione di rappresentanza precisando, altresì, la quantità di materia prima da trasformare e la destinazione della stessa, con l'obbligo della relativa tenuta dei libri contabili di cui al precedente art. 8.

La campagna di trasformazione cesserà, comunque entro il 10 ottobre di ogni anno.

Art. 11.

Denunce di quantità di prodotti rimaste invendute

Ai fini del conseguimento dell'aiuto comunitario previsto dal regolamento CEE n. 426/86 e dalle norme del presente decreto, ciascun trasformatore, prima dell'inizio della campagna di trasformazione dovrà denunciare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e alla regione competente per territorio eventuali quantità rimaste invendute oppure vendute e non ancora consegnate ai destinatari giacenti nei magazzini di conservazione, relative ad ogni singolo prodotto e distinte per pezzatura.

Art. 12.

Disposizione per i nuovi trasformatori

Ai sensi del regolamento CEE n. 1558/91 i trasformatori che per la prima volta intendono beneficiare del regime di aiuti per i prodotti di cui all'allegato 1 del regolamento CEE n. 426/86, devono far pervenire apposita domanda scritta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica - Divisione V, entro il 15 gennaio di ogni anno precedente la campagna di commercializzazione per la quale è chiesto l'aiuto. Tale domanda dovrà essere obbligatoriamente corredata della descrizione degli impianti che si intendono utilizzare, specificandone la capacità lavorativa, nonché di una planimetria dalla quale sia possibile individuare le linee di trasformazione.

I nuovi trasformatori dovranno necessariamente essere proprietari delle strutture e dell'impianto; le une e l'altro dovranno essere di nuova costituzione e pienamente funzionanti al momento del sopralluogo, avere una capacità di trasformazione tale da consentire l'inserimento dell'impresa nel mercato ed offrire sufficienti garanzie di stabilità e continuità nell'attività di trasformazione.

Art. 13.

Comunicazioni

Le comunicazioni previste dal regolamento CEE n. 1558/91 vanno fatte, nei modi e nei tempi stabiliti, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V, nonché alle regioni competenti per territorio.

Per il trasformatore inadempiente potrà decidersi la sospensione dell'aiuto comunitario.

Ad ogni campagna di commercializzazione i trasformatori, per tutti i prodotti soggetti ad aiuti comunitari, dovranno comunicare alle regioni e all'Istituto nazionale per le conserve alimentari la settimana in cui avrà inizio la trasformazione.

Tale comunicazione, scritta, dovrà pervenire agli uffici competenti almeno cinque giorni lavorativi prima dell'avvio di tale operazione. Tale obbligazione si dà per adempiuta quando l'operatore prova di avere inviato detta comunicazione almeno otto giorni lavorativi prima del termine sopraindicato.

In casi eccezionali e debitamente motivati le regioni potranno accettare comunicazioni non conformi al disposto di cui al comma precedente ma in tal caso l'aiuto non sarà concesso per i quantitativi già trasformati e per i

quali da parte della regione stessa non si ritenga di poter controllare in modo dovuto i requisiti prescritti per il riconoscimento dell'aiuto stesso.

Art. 14.

Spostamenti di destinazione del pomodoro

Sono ammessi, durante le operazioni di trasformazione del pomodoro, spostamenti di destinazione entro il limite massimo del 25% del pomodoro destinato a «pelato intero in conserva» verso il «concentrato» e/o gli «altri prodotti» o del 5% del pomodoro destinato a «concentrato» verso gli «altri prodotti» ovvero del 5% del pomodoro destinato ad «altri prodotti» verso il «concentrato».

Le imprese interessate dovranno inoltrare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V, alla regione competente per territorio ed all'A.I.M.A., apposita domanda entro il 30 settembre dell'anno cui si riferisce la campagna di trasformazione. Ciascun trasformatore potrà usufruire di un unico spostamento di quota. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela - Divisione V, comunicherà all'A.I.M.A., per i successivi adempimenti di competenza, gli spostamenti realizzati nei modi e nei termini sopraindicati.

Art. 15.

Modalità di pagamento della materia prima

Il pagamento della materia prima sarà effettuato attraverso bonifico bancario da parte delle imprese di trasformazione acquirenti alle associazioni dei produttori per il prodotto reso in esecuzione dei contratti, e con bonifico o mandato di pagamento bancario dalle associazioni di produttori ai propri soci singoli, o cooperative e dalle cooperative ai soci singoli per il prodotto conferito, nel rispetto del prezzo minimo e sulla base della bolla di entrata, all'impresa di trasformazione.

Il trasformatore dovrà curare che, da parte dell'istituto bancario presso il quale trattiene o intende trattenere rapporti finanziari sia trasmesso alle regioni l'elenco dei pagamenti effettuati; ugualmente le associazioni di produttori e le cooperative cureranno che l'istituto bancario presso il quale trattengono o intendono trattenere rapporti finanziari, trasmetta alle regioni un elenco dei pagamenti effettuati ai propri soci.

In ogni caso è fatto divieto alle banche di effettuare qualsiasi pagamento a persona munita di procura speciale, che non abbia la qualità di coniuge ovvero ascendente o discendente in linea retta. La responsabilità delle associazioni di produttori nei confronti dei soci singoli delle cooperative aderenti, cessa nel momento in cui ha effettuato il pagamento in favore della cooperativa e dei singoli soci.

Le cooperative e/o le associazioni dei produttori che non effettuano i versamenti nei confronti dei propri soci con le modalità stabilite come sopra, non potranno più accedere ai benefici comunitari o nazionali.

Gli importi che le industrie pagano agli organismi associativi di produttori per il prodotto conferito in esecuzione dei contratti debbono essere rendicontati dal legale rappresentante della stessa industria all'A.I.M.A.

A tal fine le associazioni dei produttori conferenti la materia prima alle imprese private, entro il termine di trenta giorni dalla data di accredito, dovranno provvedere a ripartire direttamente agli associati le somme introitate dalle industrie di trasformazione, sulla base delle documentazioni di conferimento, con l'eventuale saldo a fine campagna. Parimenti le cooperative di trasformazione e le associazioni che trasformano il prodotto dei soci dovranno effettuare i pagamenti agli associati, nel rispetto del prezzo minimo, prima della presentazione della domanda di compensazione all'A.I.M.A. con bonifico bancario o mandato di pagamento. Eventuali servizi resi dalle associazioni di produttori e dalle cooperative ai propri soci saranno regolati da partite contabili a parte.

Art. 16.

Compiti e ruolo delle unioni nazionali e delle associazioni dei produttori ortofrutticoli

È demandato alle unioni nazionali delle associazioni dei produttori legalmente costituite e riconosciute dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, oltre il controllo del prezzo minimo pagato per il prodotto in quota e del prezzo pagato per il prodotto fuori quota, il coordinamento ed il regolare sviluppo di tutte le attività assegnate alle associazioni dei produttori medesime.

Le istruzioni e le indicazioni programmatiche che le unioni, nell'ambito delle incombenze ricevute con il presente decreto dovessero dare alle associazioni dei produttori, avranno carattere dispositivo.

È fatto quindi obbligo alle associazioni di rispettarle. Nel caso di inosservanza delle disposizioni impartite, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste procede alla revoca del riconoscimento.

Le unioni, accertato l'avvenuto pagamento del prodotto oggetto di contratto o di impegno di conferimento, nel rispetto dei prezzi minimi stabiliti dai regolamenti CEE, nonché, l'avvenuto pagamento del pomodoro trasformato fuori quota, trasmettono al trasformatore entro trenta giorni dall'avvenuto pagamento una certificazione in tal senso sia per il prodotto trasformato in quota che per quello trasformato fuori quota.

Art. 17.

Adempimenti delle regioni

Le regioni, espletati i controlli e le verifiche di cui al precedente art. 3, trasmettono al trasformatore, in presenza di regolare svolgimento delle operazioni, una certificazione da cui risultino in particolare: i quantitativi di materia prima entrati in azienda, le quantità nette di prodotti finiti distinguendo quelle ottenute da materia

prima consegnata in esecuzione di contratti di trasformazione nonché il quantitativo di prodotto finito trasformato fuori quota e la rispondenza tra prodotto fresco impiegato e prodotto trasformato ottenuto ai sensi del successivo art. 20.

Al fine di consentire una corretta appllicazione della contrattazione del pomodoro in riferimento soprattutto ai limiti quantitativi imposti dalla normativa comunitaria, le regioni dovranno, altresì, trasmettere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro trenta giorni dalla scadenza del termine utile per la contrattazione di tale prodotto, precise indicazioni sui quantitativi di pomodoro — distinti per varietà e destinazione — ceduti all'industria dalle associazioni di produttori, dagli agricoltori singoli, nonché su quelli oggetto degli impegni di conferimento da parte dei soci di cooperative agricole di produzione e di trasformazione.

Per l'espletamento dei compiti di accertamento della produzione agricola, le predette regioni dovranno fornirsi di particolari sistemi informativi di elaborazione dei dati, utili anche ai fini dei controlli che le regioni stesse debbono attuare per la verifica degli interventi di mercato.

Le associazioni dei produttori ortofrutticoli sono obbligate a fornire alle predette regioni le informazioni necessarie, pena l'esclusione dalla contrattazione per la campagna successiva ovvero l'accesso agli interventi di mercato.

Le regioni dovranno, inoltre, istituire commissioni arbitrali che possano dirimere eventuali conflitti tra associazioni di produttori ed industrie di trasformazione per quanto riguarda essenzialmente il residuo ottico del pomodoro conferito.

Ogni commissione sarà composta da un rappresentante delle associazioni dei produttori, da un rappresentante delle organizzazioni dei trasformatori e da un funzionario professionalmente qualificato della regione competente per territorio.

Art. 18.

Compiti dell'Istituto nazionale conserve alimentari

Gli accertamenti di conformità dei prodotti ortofrutticoli, che usufruiscono degli aiuti comunitari, alle norme di qualità minima previste dalla regolamentazione CEE, sono affidati direttamente all'I.N.C.A., ente di diritto pubblico istituito con regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501 e riordinato con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1953 n. 1260.

Detto Istituto espleterà i controlli su tutto il territorio nazionale, con visita alle imprese aventi causa, possibilmente almeno a cadenza settimanale, assicurando, comunque, il controllo del 15% dei quantitativi dei prodotti finiti.

Art. 19.

Compiti degli ispettorati provinciali del lavoro

Per quanto attiene gli adempimenti degli ispettorati provinciali del lavoro e la natura dei controlli dagli stessi effettuati restano valide le disposizioni di cui agli articoli 4 lettera *B)* e 21 del decreto interministeriale del 4 settembre 1985, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 6 settembre 1985.

Art. 20.

Compiti delle associazioni nazionali di categoria industriale, delle associazioni nazionali di tutela, rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo e delle associazioni dei produttori.

Le associazioni nazionali di categoria delle industrie di trasformazione e le associazioni nazionali riconosciute di tutela, rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo, accertata, per ciascuna azienda di trasformazione, la rispondenza tra produzione ottenuta in rapporto all'efficienza e potenzialità degli impianti di trasformazione, ai consumi di energia elettrica, olio combustibile, metano, sull'impiego dei contenitori dei prodotti ortofrutticoli trasformati e sulla manodopera impiegata da ciascuna impresa, rilasceranno certificazione di congruità al trasformatore interessato.

Tale certificazione viene rilasciata previe visite di accertamento di cui una effettuata prima dell'inizio della trasformazione, una o più nel corso della trasformazione ed una al termine delle operazioni di trasformazione.

È fatto obbligo alle associazioni dei produttori di inviare, in sede di contrattazione definitiva, gli elenchi dei soci conferenti pomodoro nonché pesche e pere con la indicazione delle superfici investite e relativi dati catastali, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed alla regione competente per territorio, entro la stessa data prevista per l'invio dei contratti definitivi.

Art. 21.

Incombenze a carico del trasformatore e del produttore

Il trasformatore è sottoposto alle misure di ispezione e di controllo ritenute necessarie sia dalla Commissione CEE che dalle autorità nazionali.

Il trasformatore deve conservare le prove di pagamento per tutta la materia prima acquistata in virtù dei contratti di trasformazione per un periodo minimo di cinque anni.

Deve conservare, altresì, per lo stesso periodo minimo, copia di tutte le certificazioni, fatture di acquisto della materia prima e di vendita del prodotto finito, bolle di consegna ed ogni altra documentazione richiesta dal presente decreto.

Le bollette di consegna della materia prima dovranno contenere tutte le indicazioni del peso netto e del peso lordo distinto per varietà di prodotto, del rispettivo prezzo unitario e complessivo, rilasciate dal trasformatore al produttore agricolo e dovranno da quest'ultimo essere conservate per almeno tre anni.

Art. 22.

Rapporto fra prodotto fresco impiegato e prodotto trasformato ottenuto

Ai fini della quantificazione dell'aiuto comunitario da richiedere ai sensi del regolamento CEE 1558/91 le industrie di trasformazione dovranno applicare la seguente tabella indicante il rapporto tra prodotto fresco impiegato e prodotto trasformato ottenuto:

Prodotto trasformato ottenuto riferito a 1 kg netto	Materia prima impiegata in kg
Concentrato di pomodoro 28/30 in residuo secco	5,20
Succo di pomodoro con tenore in estratto secco uguale o superiore a 4,5 ma inferiore a 7	1,05
Pelati interi e pelati surgelati interi	1,10
Pelati non interi e pelati surgelati	1,10
Passata di pomodoro con tenore in estratto secco uguale o superiore a 7 ma inferiore a 8	1,35
Passata di pomodoro con tenore in estratto secco uguale o superiore a 8 ma inferiore a 10	1,62
Passata di pomodoro con tenore in estratto secco uguale o superiore a 10 ma inferiore a 12	1,97
Fiocco di pomodoro	17,32

Per le pesche allo sciroppo il coefficiente di resa della materia prima impiegata da prendere in considerazione ai fini della quantificazione dell'aiuto è del 70%.

Per le pere Williams allo sciroppo il coefficiente di resa della materia prima impiegata da prendere in considerazione ai fini della quantificazione dell'aiuto è del 63%.

Art. 23.

Disposizioni in merito alle domande di aiuto

Le domande di aiuto alla produzione vanno presentate, da parte dei trasformatori, all'Azienda di Stato per gli interventi del mercato agricolo - A.I.M.A.

Per i fichi secchi il trasformatore presenta per ogni campagna di commercializzazione quattro domande di aiuto:

a) la prima per i prodotti trasformati entro la fine di novembre;

b) la seconda per i prodotti trasformati entro la fine di febbraio;

c) la terza per i prodotti trasformati entro la fine di maggio;

d) la quarta per i prodotti trasformati nel restante periodo della campagna.

Le domande di aiuto di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* devono essere presentate entro trenta giorni dalla fine del periodo di trasformazione, mentre la domanda di cui alla lettera *d)* deve essere presentata entro il 31 ottobre della campagna successiva.

Per le prugne secche reidratate il trasformatore presenta tre domande di aiuto per ogni campagna:

a) la prima per i prodotti trasformati sino alla fine di dicembre;

b) la seconda per i prodotti trasformati sino alla fine di aprile;

c) la terza per i prodotti trasformati nel restante periodo della campagna.

Le domande di aiuto di cui alle lettere *a)* e *b)* sono presentate entro trenta giorni dalla fine del periodo di trasformazione e la terza entro il 30 novembre della campagna successiva.

Per ciascuno degli altri prodotti, per i quali è fissato un tasso determinato di aiuto, viene presentata una sola domanda per ogni campagna di commercializzazione. La domanda di aiuto deve pervenire all'organismo designato entro il 1° febbraio della campagna di cui trattasi.

I termini imposti dal presente articolo per la presentazione delle domande, devono essere rigorosamente rispettati.

Salvo eventuali casi di forza maggiore, ogni domanda presentata dal trasformatore dopo la scadenza del termine previsto dovrà essere respinta dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., per decadenza.

Art. 24.

Contenuto della domanda per i trasformatori singoli

1. La domanda di aiuto deve recare:

a) il nome e l'indirizzo del richiedente;

b) il peso netto dei prodotti finiti suddivisi secondo i prodotti ai quali si applica un tasso determinato dell'aiuto;

c) il peso netto delle materie prime ripartite per contratti di trasformazione, utilizzate per ciascuno dei prodotti di cui alla lettera *b)*;

d) una dichiarazione nella quale il trasformatore attesta che ha pagato per le materie prime un prezzo non inferiore al prezzo minimo e che i prodotti finiti sono conformi alla norme di qualità fissate dalla Comunità.

2. La domanda di aiuto deve essere corredata di:

a) fatture delle materie prime, debitamente quietanzate dal contraente dalle quali risulti che quest'ultimo ha ricavato almeno un prezzo minimo;

b) attestato rilasciato dall'unione delle associazioni dei produttori a garanzia dell'avvenuto pagamento del prezzo minimo al produttore, nei termini e con le modalità prescritte.

Tale attestato sarà rilasciato dalle regioni nel caso di fichi secchi;

c) dichiarazione della regione competente per territorio attestante la regolarità della contabilità di magazzino tenuta dal trasformatore;

d) dichiarazione del trasformatore di aver rispettato le norme sul collocamento e avviamento al lavoro nonché quelle afferenti la parte economica del contratto nazionale, ovvero regionale, collettivo di lavoro che regola i rapporti fra prestatore e conservieri, convalidate dal locale ispettorato del lavoro nonché, infine, quelle concernenti il pagamento degli oneri sociali e previdenziali;

e) attestato delle associazioni nazionali di categoria rappresentanti le industrie di trasformazione sulla congruità del rapporto fra ore lavorative prestate dalla manodopera e quantità di prodotto finito;

f) copia dell'avvenuta denuncia delle quantità di prodotto rimasto invenduto, ai sensi del precedente art. 11.

La domanda di premio deve essere corredata della prova che i contratti di trasformazione di cui all'art. 3 par. 1-*bis* del regolamento CEE n. 426/86 sono stati conclusi con le associazioni di produttori riconosciute a norma dell'art. 13 del regolamento CEE n. 1035/72.

Art. 25.

Domanda per i trasformatori associati

Nel caso di cooperative agricole, che siano al tempo stesso di produzione e di trasformazione, la domanda di aiuto deve riportare:

a) la denominazione e sede sociale;

b) il peso netto dei prodotti finiti suddivisi secondo quelli ai quali si applica un tasso determinato di aiuto;

c) il peso netto delle materie prime — ripartite per impegni di conferimento e contratti — utilizzate per la trasformazione di ciascun prodotto di cui alla lettera *b)*;

d) una dichiarazione nella quale il trasformatore attesta che ha pagato per le materie prime un prezzo non inferiore al prezzo minimo e che i prodotti finiti sono conformi alle norme di qualità fissate dalla Comunità;

e) atto costitutivo, statuto ed eventuali atti di proroga della durata della cooperativa;

f) certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative;

g) certificato del tribunale, di data non inferiore a tre mesi, in ordine al possesso dei diritti civili;

h) elenco dei soci conferenti il prodotto oggetto di trasformazione ai fini dell'aiuto, con l'indicazione dei quantitativi del prodotto trasformato;

i) impegni di conferimento con la certificazione dell'Unione nazionale prescelta attestante che la cooperativa ha corrisposto ai soci un prezzo pari almeno al prezzo minimo, nei termini e con le modalità prescritte;

l) copia notarile del bilancio consuntivo e preventivo approvato dall'assemblea nei quali siano stati esposti le quantità globali, distinte per varietà di prodotto ed il prezzo attribuito o già corrisposto.

Qualora le cooperative siano impossibilitate a corredare la domanda del bilancio consuntivo e preventivo, è consentita, in sostituzione, la presentazione di una copia notarile di bilancio provvisorio, approvato dall'assemblea generale dei soci, che all'uopo dovrà contenere alla data del bilancio provvisorio stesso le indicazioni prescritte nel presente articolo e le risultanze aziendali peculiari dei bilanci consuntivi;

m) al bilancio dovrà essere allegato un elenco facente parte integrante dello stesso nel quale siano elencati i soci conferenti con a margine l'esposizione delle quantità conferite distinte per varietà di prodotto ed il prezzo minimo garantito dalla regolamentazione CEE, liquidato dalla cooperativa di trasformazione ai soci conferenti prima della presentazione della domanda di aiuto;

n) copia notarile del verbale di assemblea che approva il bilancio con gli allegati parte integrante di esso;

o) dichiarazione della regione competente per territorio sulla regolarità della contabilità di magazzino;

p) dichiarazione della cooperativa di trasformazione, nel caso la stessa si avvalga di personale estraneo alla cooperativa, di aver rispettato le norme sul collocamento ed avviamento al lavoro, nonché quelle afferenti la parte economica del contratto nazionale, ovvero regionale, collettivo di lavoro che regola i rapporti fra prestatori e conservieri, convalidata dal locale ispettorato del lavoro nonché, infine, quelle concernenti il pagamento degli oneri sociali e previdenziali;

q) attestato delle associazioni nazionali di tutela, rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo legalmente riconosciute sulla congruità del rapporto fra ore lavorate prestate dalla manodopera e quantità dei prodotti finiti;

r) copia dell'avvenuta denuncia delle eventuali quantità di prodotto rimaste invendute, effettuata ai sensi del precedente art. 11.

Art. 26.

Disciplina di lavorazione e di gestione di stabilimenti acquisibili all'unità aziendale

Ai fini del presente decreto è esclusa ogni forma di lavorazione per conto nonché di rilavorazione del prodotto ottenuto dalla lavorazione del prodotto fresco, salvo che trattasi di rilavorazione effettuata nella stessa unità aziendale.

I trasferimenti di attività di trasformazione da una impresa all'altra possono avvenire solo attraverso fusione o cessione di azienda.

Art. 27.

Codice per la individuazione dei periodi di fabbricazione

Per una corretta individuazione delle produzioni beneficiarie dell'aiuto di cui ai citati regolamenti comunitari e, ai solo effetti del presente decreto, è fatto obbligo a tutti i trasformatori di apporre in codice ovvero in forma esplicita su tutte le confezioni, l'anno e la data di fabbricazione con idonea punzonatura o scrittura indelebile.

La scelta del codice da parte del trasformatore deve essere depositata presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica - Divisione V, prima dell'inizio della campagna di trasformazione.

Art. 28.

Sospensione cautelativa ed azioni di recupero

Se un aiuto è stato riscosso o versato indebitamente l'A.I.M.A. procede al recupero degli importi versati, maggiorati di interessi decorrenti dalla data del versamento fino alla data del recupero. Il tasso di interesse applicato è quello previsto dalle norme nazionali per analoghe operazioni.

Ove si accerti che l'aiuto alla produzione per un dato prodotto, chiesto da un trasformatore per una determinata campagna di commercializzazione, supera l'ammontare dovuto e, sempre che il divario sia imputabile a dichiarazioni o documenti falsi o ad una negligenza del trasformatore; l'ammontare citato viene ridotto:

del 10% se il divario è compreso tra il 5 e il 10% dell'ammontare stesso;

del 40% se il divario è compreso tra il 10 e il 30%.

Se il divario superiore al 30%, non viene concesso nessun aiuto alla produzione per la campagna in questione e i trasformatori perdono inoltre ogni diritto ad aiuti alla produzione per la campagna successiva.

Nel caso in cui l'aiuto alla produzione sia già stato corrisposto, l'A.I.M.A. recupera gli importi versati nella misura in cui superino l'ammontare finanziario dovuto, ridotto come sopra indicato, fermi restando gli interessi menzionati al paragrafo 1 del presente articolo.

In quanto compatibile con il regolamento CEE n. 426/86 e con le norme di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche disciplinanti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, la sospensione cautelativa dell'aiuto comunitario, da parte dell'A.I.M.A., potrà operare per tutti i contratti ed i conferimenti facenti capo ad una stessa industria, sia singola che cooperativa, nei confronti della quale dovessero insorgere sospetti — comprovati da denunce da parte degli organismi preposti ai controlli — di eventuali illeciti.

Art. 29.

Il decreto ministeriale 27 luglio 1990 è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1991

Il Ministro: GORIA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il regolamento CEE n. 426/86 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 49/1 del 27 febbraio 1986.

— Il regolamento CEE n. 1558/91 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 144/31 dell'8 giugno 1991.

— Il regolamento CEE n. 1764/86 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 153/1 del 7 giugno 1986.

— Il regolamento CEE n. 2347/84 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 219/1 del 16 agosto 1984.

— Il regolamento CEE n. 1289/85 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 133/5 del 22 maggio 1985.

— Il regolamento CEE n. 1290/85 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 133/8 del 22 maggio 1985.

— Il regolamento CEE n. 2022/85 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 191/31 del 23 luglio 1985.

— Il regolamento CEE n. 1203/90 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 119 dell'11 maggio 1990.

— Il regolamento CEE n. 2117/90 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 193 del 25 luglio 1990.

— Il regolamento CEE n. 2036/91 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 186/36 del 12 luglio 1991.

Note all'art. 19:

— Il testo dell'art. 4, lettera *B)* del D.M. 4 settembre 1985 è il seguente:

«*B)* Gli ispettorati provinciali del lavoro, competenti per territorio, per il rispetto da parte delle aziende di trasformazione delle norme sul collocamento ed avviamento al lavoro, di quelle economiche del contratto nazionale, ovvero regionale, collettivo di lavoro che regola i rapporti di specie nel settore, nonché delle norme concernenti il pagamento degli oneri sociali e previdenziali».

— Il testo dell'art. 21 del D.M. 4 settembre 1985 è il seguente:

«Art. 21. (*Compiti degli ispettorati provinciali del lavoro*). — Gli ispettorati provinciali del lavoro rilasceranno al trasformatore convalidata copia di dichiarazione del trasformatore stesso che attesti di aver rispettato le norme sul collocamento ed avviamento al lavoro, le norme economiche del contratto collettivo nazionale, ovvero regionale, di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'industria delle conserve vegetali, nonché quelle relative al pagamento degli oneri sociali e previdenziali. Le organizzazioni sindacali che hanno stipulato contratti collettivi di categoria potranno tempestivamente trasmettere, agli ispettorati provinciali del lavoro, eventuali elementi in loro possesso comprovanti il mancato rispetto di quanto sopra.

Il pagamento delle paghe e degli stipendi al personale dipendente di ciascuna azienda dovrà essere fatto mediante vaglia postale intrasferibile ovvero assegni circolari intrasferibili, pagabili secondo la procedura stabilita per il pagamento del prodotto fresco, al precedente art. 11.

Infine, per i controlli di cui al precedente art. 4, lettera *B)*, gli istituti finanziari ovvero gli uffici postali interessati al pagamento di cui al precedente comma, dovranno trasmettere all'Ispettorato provinciale del lavoro l'elenco dei pagamenti dei salari effettuati».

91A3602

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 2 agosto 1991.

Approvazione del piano di riparto 1991 dei fondi tra le regioni, le province autonome e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi della legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, che si propone il fine di assicurare continuità pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo e in quello forestale;

Vista la legge 10 luglio 1991, n. 201, ed in particolare l'art. 1 che differisce le disposizioni di cui alla legge n. 752/86 sino alla data di entrata in vigore della legge sul nuovo programma pluriennale per l'attuazione di interventi in agricoltura e comunque non oltre il 1992;

Visto l'art. 2 della citata legge n. 752/1986 ed in particolare il comma 1 che attribuisce al CIPE le funzioni precedentemente esercitate dal CIPAA, di programmazione in materia di politica agricola, agroalimentare e forestale;

Visti in particolare, della stessa legge n. 752/1986, l'art. 3, relativo all'attribuzione dei fondi alle regioni ed alle province autonome; l'art. 4, concernente il finanziamento delle azioni a carattere orizzontale promosse dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; l'art. 5, relativo al finanziamento dei regolamenti comunitari in materia di azioni strutturali; l'art. 6, relativo al finanziamento delle azioni nel campo della forestazione produttiva, protettiva e conservativa;

Visto l'art. 1 della citata legge n. 201/91 che prevede che il CIPE ripartisca i fondi per l'anno 1991 entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge;

Vista la delibera del CIPE, in data 13 ottobre 1989, che approva la revisione del programma quadro del Piano agricolo nazionale 1986-1990, predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 28 novembre 1989;

Vista la delibera CIPE in data 2 dicembre 1987 che approva tra l'altro il Piano forestale nazionale predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1988;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa al coordinamento delle politiche connesse nell'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, concernente il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, relativa al riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 12, che istituisce la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Visto il decreto legislativo n. 418 del 16 dicembre 1989, ed in particolare l'art. 3, il quale conferisce alla suddetta Conferenza Stato-regioni le attribuzioni della soppressa commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 405 (legge finanziaria per il 1991) e la legge 29 dicembre 1990, n. 406, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991 e il bilancio pluriennale per il triennio 1991-93;

Visti i piani nazionali di settore vitivinicolo, olivicolo-oleario, ovino-caprino approvati con delibera CIPE del 28 giugno 1990;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 1988: «Direttive sui fondi comunitari a finalità strutturali»;

Vista la delibera CIPE in data 30 luglio 1991 relativa al programma degli interventi finanziari da effettuarsi nel corso del 1991 con il concorso comunitario per il settore agricoltura;

Considerato che i regolamenti comunitari a fini strutturali trovano anche attuazione attraverso i fondi recati dal fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/87 e che pertanto gli stanziamenti recati dall'art. 5 della legge n. 752/86 sono trasferiti al predetto fondo;

Visto il comma 1, lettera *b)*, dell'art. 20 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 (Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari fra lo Stato e le regioni, nonchè disposizioni varie) convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 38;

Considerato che il decreto-legge n. 415/89 convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 38 (Norme in materia di finanza locale ecc.) ha tra l'altro stabilito che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano sono escluse dal riparto dei fondi dell'art. 3 ad eccezione di quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 3 e dell'art. 6 della legge n. 752/1986;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 1991 relativa alla gestione del bilancio dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato per il 1991 ed in particolare le disposizioni relative alle spese in conto capitale previste da leggi pluriennali;

Vista la proposta presentata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con le note n. 24287/1081 del 15 luglio 1991, n. 10650 del 18 luglio 1991, n. 18547/10673 del 26 luglio 1991 e n. 10707 del 1° agosto 1991, concernente sia la ripartizione dei fondi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 suddetti, sia le linee di intervento delle azioni orizzontali di cui al citato art. 4, nonché quelle relative all'attuazione dell'art. 6;

Vista la legge 14 giugno 1990, n. 158, recante norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni ed altre disposizioni, ed in particolare l'art. 3, comma 1, lettera *b)*, il quale prevede che il fondo regionale di sviluppo, ex art. 9 legge n. 281/70, è costituito, fra l'altro, da una quota variabile, determinata con legge finanziaria su base triennale, comprensiva degli stanziamenti annuali previsti dalle vigenti leggi di settore;

Considerato che non si è ancora proceduto per il corrente esercizio 1991, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge n. 158/90, all'individuazione delle leggi di settore i cui stanziamenti debbono costituire la quota variabile di cui al succitato art. 3, comma 1;

Ritenuto pertanto, nelle more di detta individuazione di procedere al riparto dei fondi di cui alla citata legge n. 201/91 per l'esercizio 1991 secondo le procedure della legge n. 752/86;

Considerato che sulla detta proposta il comitato tecnico interministeriale di cui all'art. 2, comma 2, della legge suddetta, ha svolto l'istruttoria prevista dalla legge stessa;

Considerato altresì che sulla medesima proposta si è espressa favorevolmente in data 1° agosto 1991 la Conferenza Stato regioni di cui all'art. 12 della legge n. 400/88;

Udita la relazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Delibera:

1. Lo stanziamento previsto dal secondo comma dell'art. 1 della legge n. 201/91 per l'esercizio finanziario 1991, pari a 2.675 miliardi di lire, è ripartito secondo quanto indicato negli allegati *A, B, C/1, C/2, D, E* e *E/1*.

2. Del predetto stanziamento di lire 2.675 miliardi la somma di lire 1.252 miliardi è destinata al finanziamento dei programmi di cui all'art. 3, comma 4 della legge n. 752/86, delle regioni a statuto ordinario e la somma di lire 50 miliardi al finanziamento dei mutui di miglioramento fondiario ex art. 18 legge n. 984/77 di cui all'art. 3, comma 2 della medesima legge n. 752/86.

3. Le somme destinate all'attuazione delle azioni previste dai commi 2 e 3 dell'art. 4 della legge n. 752/86, determinate in lire 1.040 miliardi, sono attribuite così come indicato negli allegati *C/1* e *C/2*. Degli stessi allegati ne sono parimenti approvati i contenuti. Qualora sia previsto che l'attuazione dei programmi di cui ai commi 2 e 3, del citato art. 4, possa essere affidata ad organismi specializzati, sarà data priorità agli organismi che sono espressione delle organizzazioni agricole.

4. Per quanto concerne le azioni da realizzare in regime di cofinanziamento, la partecipazione finanziaria dello Stato dovrà essere assicurata nella misura almeno del 50%. Quando gli interventi da svolgere interessano più regioni, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e le stesse regioni o province autonome stipulano appositi accordi di programma: in tal senso le azioni da realizzare e gli obiettivi da conseguire sono definiti attraverso specifici programmi nazionali.

5. Al fine di consentire l'attuazione di programmi pluriennali nel quadro delle azioni di cui all'art. 4, il Ministero dell'agricoltura potrà approvare programmi pluriennali, tuttavia di durata non superiore a quella della legge di rilancio programmatico e finanziario di cui alla legge n. 201/91, il cui finanziamento sarà assicurato attraverso stanziamenti annuali nell'ambito di una programmazione pluriennale della spesa.

6. La realizzazione dei progetti di cui ai commi 2 e 3, dell'art. 4 della legge n. 752 citata può essere assicurata attraverso il finanziamento di lotti funzionali nel quadro di una programmazione pluriennale della spesa, di durata comunque, non superiore a quella della citata legge n. 201/91.

7. Nel quadro degli interventi di cui al comma 3, lettera *c)* dell'art. 4 della legge n. 752/86, sono previsti contributi in conto capitale e/o concorsi attualizzati sugli interessi per la realizzazione di progetti di sviluppo che consentano alle Cooperative di rilevanza nazionale di raggiungere equilibri finanziari e redditività per la loro competitività sui mercati.

8. Ai fini dell'approvazione dei progetti di competenza nazionale, di cui al comma 3, lettera *c)* dell'art. 4 della legge n. 752/86, su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le regioni esprimono il proprio parere sulla compatibilità delle iniziative con i progetti regionali di sviluppo.

9. I fondi recati dalla legge n. 201/91, quando sono destinati a realizzare iniziative a favore del Mezzogiorno, sono da considerare quale quota parte di intervento ordinario per la realizzazione dei programmi di attività derivanti dagli accordi di programma che saranno sottoscritti tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e l'ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno o tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, l'ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e le regioni.

10. Lo stanziamento destinato all'attuazione dei regolamenti comunitari agricoli strutturali, determinato in lire 233 miliardi, è ripartito secondo quanto previsto dall'allegato *D*. Il Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/87, provvederà ai relativi trasferimenti secondo le modalità e le indicazioni di cui alla delibera CIPE del 30 luglio 1991 citata in premessa.

11. Lo stanziamento destinato all'attuazione del Piano forestale nazionale approvato del CIPE il 2 dicembre 1987, pari a 100 miliardi di lire, è destinato al finanziamento delle azioni di cui agli allegati *E* ed *E/1*.

12. Nell'attuazione della presente delibera le amministrazioni interessate avranno cura di applicare la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 1991 citata in premessa, nonchè di ricercare le opportune sinergie con i Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente e con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica per quanto concerne le finalità della legge n. 183/89 (difesa del suolo) citata in premessa.

13. Gli allegati sopra indicati fanno parte integrante della presente delibera.

Roma, 2 agosto 1991

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

ALLEGATO *A*

LEGGE N. 752/86, ART. 3, COMMA 2, RIPARTIZIONE DELLE SOMME DESTINATE ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME PER LA CONCESSIONE DI MUTUI AI SENSI DELL'ART. 18, LEGGE N. 984/77.

Regioni	Assegnazioni
Piemonte	7.155.255.142
Liguria	614.252.184
Lombardia	3.039.956.809
Provincia autonoma Bolzano	1.706.965.372
Veneto	2.037.927.084
Emilia-Romagna	12.257.649.053
Toscana	3.421.583.498
Umbria	1.536.004.055
Marche	1.062.065.815
Abruzzo	2.796.145.926
Campania	5.203.576.960
Puglia	4.896.779.217
Basilicata	344.886.158
Sardegna	3.926.952.727
Totale	50.000.000.000

ALLEGATO *B*

RIPARTIZIONE DELLE SOMME DESTINATE ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO (ART. 3, LEGGE N. 752/86)

Regioni	Coefficiente di ripartizione	Importo in milioni di lire
Piemonte	5,316	66.556
Liguria	1,971	24.677
Lombardia	5,728	71.715
Veneto	5,995	75.057
Emilia-Romagna	7,805	97.719
Toscana	5,777	72.328
Umbria	2,788	34.906
Marche	3,397	42.530
Lazio	7,177	89.856
Abruzzo	6,391	80.015
Molise	3,872	48.477
Campania	13,753	172.188
Puglia	13,449	168.382
Basilicata	7,048	88.241
Calabria	9,533	119.353
Totale	100	1.252.000

ALLEGATO *C/1*

FINANZIAMENTO DELLE AZIONI A CARATTERE ORIZZONTALE PROMOSSE DAL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, NEL QUADRO DI UNA POLITICA DEI FATTORI A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA NAZIONALE E RELATIVE DETERMINAZIONI APPLICATIVE (LEGGE N. 752/86, ART. 4, COMMA 2).

LETTERA *a)*

Ricerca e sperimentazione agraria. Anche in riferimento a nuove tecnologie di produzione compatibili con la salvaguardia dell'ambiente; valorizzazione dei risultati conseguiti.

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma complessiva di lire 75 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) programmi finalizzati di ricerca e sperimentazione agraria, promossi dal Ministero dell'agricoltura e realizzati dagli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, dagli istituti universitari o altri organismi specializzati.

È accordata priorità: ai programmi di sviluppo delle biotecnologie; ai programmi diretti alla valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli, e agroalimentari; ai programmi di messa a punto di nuove varietà e tecnologie di produzione che riducano l'impiego di mezzi chimici e l'impatto negativo sull'ambiente; ai programmi di ulteriore sviluppo delle conoscenze in materia di lotta integrata; ai programmi di orientamento della produzione verso la nuova domanda di mercato inclusa quella per utilizzazione non alimentare ed energetica dei prodotti agricoli nonché quella connessa alle produzioni alternative; ai programmi di miglioramento e ristrutturazione di sistemi produttivi negli ambienti marginali, anche attraverso l'integrazione agrituristica.

2) adeguamento e potenziamento delle strutture e delle attrezzature tecnico-scientifiche degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria. Completamento della formazione scientifica di giovani laureati e diplomati attraverso il conferimento da parte degli istituti di cui sopra e con l'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura, di borse di studio sino a un massimo di 100 per anno e della durata di due anni estensibili a tre.

3) programmi particolari con le finalità e le priorità di cui al punto 1) da attuare con istituti universitari o altri organismi specializzati promossi e finalizzati dal Ministero dell'agricoltura anche mediante la concessione di contributi per l'acquisto di attrezzature scientifiche necessarie per la loro realizzazione.

4) programmi indirizzati alla valorizzazione, divulgazione e trasferimento dei risultati della ricerca e sperimentazione agraria, con particolare riferimento a quelli che prevedono la riduzione dell'impiego dei mezzi chimici e l'impatto negativo sull'ambiente, da realizzare su base nazionale coordinata anche a cura degli istituti ed organismi di cui al punto 3) nell'ambito di piani specifici coordinati e eventualmente in cofinanziamento con le regioni.

5) ricerche, studi e indagini specie nel campo tecnologico ed in quello dell'economia agraria, anche con riferimento all'aggiornamento del Piano agricolo nazionale e alle sue determinazioni applicative, nonchè la messa a punto dei piani nazionali di settore. I relativi programmi saranno attuati anche mediante convenzioni con organismi specializzati ed erogazione all'INEA nella misura di lire 3,5 miliardi ed all'ISMEA nella misura di lire 14 miliardi.

6) programmi di attività diretti al potenziamento strutturale ed operativo dell'Ufficio centrale di ecologia agraria e di difesa delle piante dalle avversità meteoriche e del Laboratorio centrale di idrobiologia.

LETTERA *b)*

Miglioramento genetico e varietale delle specie animali e vegetali, inclusa la tenuta dei libri genealogici e la lotta all'ipofecondità; interventi di sostegno per particolari produzioni anche attraverso incentivi di orientamento: provvidenze straordinarie per situazioni di crisi.

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma complessiva di lire 130 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) controllo della produttività animale e tenuta dei libri genealogici, a cura delle associazioni di allevatori, da attuare con finanziamenti erogati anche tramite le regioni; realizzazione e gestione di centri genetici e di altre strutture zootecniche di orientamento e di supporto all'attività di miglioramento genetico, anche con riferimento alle esigenze di salvaguardia economica e biogenetica delle razze e popolazioni a limitata diffusione; programma nazionale per il controllo ed il miglioramento della qualità del latte e delle carni;

2) iniziative di supporto all'attività delle regioni in materia di lotta all'ipofecondità del bestiame, incluso il settore ovicaprino e prosecuzione dei programmi cofinanziati con le regioni diretti ad assicurare nell'ambito della lotta all'ipofecondità assistenza agli allevamenti, inclusi i servizi veterinari complementari;

3) riconversione di produzioni eccedentarie, sostegno e sviluppo di produzioni non eccedentarie e di particolari produzioni vegetali e animali ivi compresa l'acquacoltura in acqua salata e salmastra e l'allevamento di selvatici, da realizzare anche attraverso programmi nazionali o interregionali cofinanziati; definizione ed avvio e realizzazione del piano nazionale per l'avi-fauna ed erogazioni all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina;

4) iniziative dirette al potenziamento delle attività e delle strutture connesse alla produzione, distribuzione, controllo e certificazione anche varietale del materiale di moltiplicazione delle specie vegetali da realizzare anche attraverso un piano nazionale coordinato e cofinanziato con le regioni, nonchè per mezzo di apposite erogazioni all'E.N.S.E.; realizzazione di centri finalizzati alla conservazione del germoplasma; realizzazione di campi di orientamento varietale in compartecipazione anche finanziaria con le regioni; potenziamento delle attività nel settore fitopatologico con relativa acquisizione delle attrezzature necessarie;

5) programma nazionale di lotta integrata; da realizzare anche in cofinanziamento con le regioni, finalizzato alla riduzione dell'impiego di fitofarmaci e di mezzi chimici in genere, sviluppato in particolare attraverso azioni coordinate di lotta biologica e di lotta guidata; realizzazione della rete nazionale di monitoraggio dei residui dei fitofarmaci; iniziative volte alla costituzione e/o al potenziamento dei centri per il controllo e la certificazione delle produzioni biologiche; sostegno a programmi di sviluppo ed adeguamento delle produzioni biologiche tendenti in particolare alla realizzazione dei servizi primari nel campo della ricerca, della formazione, dell'informazione e qualificazione;

6) realizzazione di programmi anche cofinanziati con le regioni, tendenti a diffondere pratiche colturali a basso impatto di mezzi tecnici, con particolare riguardo a quelli di derivazione chimica.

LETTERA *c)*

Innovazione e sviluppo della meccanizzazione agricola, anche mediante incentivi per la sperimentazione e contributi per la sostituzione di macchine agricole.

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma complessiva di lire 50 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) incentivi allo sviluppo della meccanizzazione innovativa, con particolare riguardo alle macchine operatrici destinate alla raccolta meccanica di produzioni tipiche del nostro Paese, nonchè a quelle che permettono una migliore utilizzazione, con relativa riduzione d'impegno, di prodotti chimici;

2) indagini, studi e ricerche sperimentali e iniziative di sperimentazione applicata ai fini dello sviluppo della meccanizzazione agricola, nonché, pure in cofinanziamento con le regioni, divulgazione dei risultati e trasferimento dell'innovazione; analisi delle caratteristiche funzionali delle macchine agricole e relativa certificazione tecnica; promozione della realizzazione di macchine agricole ad alto contenuto tecnologico, incluso il finanziamento di prototipi;

3) programma di rinnovamento del parco esistente di macchine agricole. Saranno accordati contributi, secondo meccanismi di priorità disciplinate con determinazione ministeriale, per l'acquisto di nuove macchine a fronte della certificata rottamazione di quelle caratterizzate da obsolescenza tecnica ed economica, nonchè per l'acquisto di macchine innovative e per macchine dimostrative.

LETTERA *d)*

Riconoscimento e valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli, anche attraverso le funzioni assegnate dai regolamenti comunitari alle associazioni dei produttori e loro unioni.

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma complessiva di lire 20 miliardi.

Con esclusione di interventi riferiti ad unità di prodotto e delle spese per pubblicità sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) realizzazione di programmi di tutela e valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agro-alimentari individuati con denominazione di origine o con marchi collettivi, anche attraverso iniziative agrituristiche; iniziative dirette a consolidare ed estendere il sistema dei marchi e delle denominazioni di origine e a sostenere l'attività degli organismi che sono preposti alla loro gestione;

2) finanziamento di programmi predisposti dalle Unioni nazionali delle associazioni riconosciute dei produttori agricoli, per la certificazione ed il riconoscimento della qualità dei prodotti e per i relativi controlli;

3) sostegno e valorizzazione dell'attività dei comitati nazionali, delle commissioni di settore e di altre istituzioni operanti, in base all'ordinamento vigente, per la tutela delle denominazioni di origine e dei marchi di qualità;

4) salvaguardia dell'immagine e tutela, anche legale, in campo internazionale, della produzione agroalimentare nazionale a denominazione di origine tipica e comunque del «made in Italy».

LETTERA *e)*

Prevenzione e repressione delle frodi e delle sofisticazioni relativamente ai prodotti agricoli ed a quelli di uso agricolo.

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma complessiva di lire 10 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) potenziamento delle strutture degli uffici centrali e periferiche dell'ispettorato centrale repressione frodi, anche mediante investimenti immobiliari, acquisizione di attrezzature scientifiche da destinare ai laboratori dell'ispettorato centrale ed a quelli degli istituti incaricati delle analisi di revisione;

2) sviluppo delle attività ispettive di vigilanza esterna e di controllo per la prevenzione e la repressione delle frodi, da conseguire soprattutto in base a programmi sistematici di interventi più assidui e localizzati sul territorio nazionale. Programmi di attività di controllo a cura della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri.

3) programmi da attuare con istituti di ricerca e sperimentazione agraria, istituti universitari ed altri istituti pubblici qualificati, per l'acquisizione di elementi utili alla conoscenza della dinamica delle frodi nei vari comparti merceologici e per la messa a punto di nuovi metodi di rilevazione analitica delle frodi e delle sofisticazioni, nonchè per la creazione di modelli analitici sulla composizione degli alimenti a fini di controllo della qualità;

4) programmi per la formazione professionale e per l'aggiornamento del personale dell'ispettorato centrale addetto ai compiti di vigilanza esterna ed alle attvità di laboratorio;

5) completamento della formazione scientifica di giovani laureati e diplomati attraverso il conferimento da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Ispettorato centrale repressione frodi, di trenta borse di studio di durata non superiore a due anni;

6) acquisizione e traduzione di documenti o atti normativi riguardanti il settore in vigore nei vari paesi della Comunità economica europea.

LETTERA *f)*

Promozione commerciale sul mercato interno e su quelli esteri, incluse le vendite promozionali; orientamento dei consumi ed educazione alimentare.

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma complessiva di lire 75 miliardi.

Con l'osservanza di quanto disposto dalla regolamentazione comunitaria degli aiuti nazionali a favore della pubblicità dei prodotti agricoli di taluni prodotti non compresi nell'allegato II del Trattato C.E.E., esclusi i prodotti della pesca (87/C.302/06), sono ammesse le seguenti azioni:

1) campagne di promozione commerciale sul mercato interno, da attuare anche attraverso convenzioni con gli organismi nazionali di settore, dirette in particolare alla valorizzazione delle produzioni di qualità;

2) campagne per la promozione commerciale sui mercati esteri da attuare con l'I.C.E. o con organismi specializzati nazionali o internazionali e campagne per la diffusione del «made in Italy»;

3) iniziative dirette all'informazione dei consumatori ed all'orientamento dei consumi e campagne di educazione alimentare, da realizzare anche attraverso organismi specializzati e mediante erogazioni a favore dell'Istituto nazionale della nutrizione: iniziative e campagne a carattere nazionale, potranno essere attuate, anche in cofinanziamento con le regioni, nell'ambito di appositi programmi di attività.

LETTERA *g)*

Sviluppo dell'informazione in agricoltura potenziamento del sistema informativo agricolo nazionale.

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma complessiva di lire 60 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) programmi di acquisizione, elaborazione e comunicazione, anche a cura di organismi specializzati e con l'uso delle moderne strumentazioni e tecnologie, delle informazioni interessanti le attività agricole; iniziative per la realizzazione o il potenziamento dei sistemi di informazione fattuale, bibliografica, di modelli matematici e statistici e dei tradizionali sistemi di trasferimento (convegni, seminari, pubblicazioni specializzate);

2) ristrutturazione della biblioteca ministeriale e costituzione di un centro di documentazione;

3) acquisizione e diffusione delle informazioni sull'andamento dei mercati dei prodotti agricoli, alimentari e non, e dei mezzi tecnici di produzione: effettuazione di analisi previsionali ed economiche;

4) realizzazione anche in cofinanziamento con le regioni del piano nazionale coordinato per i servizi di sviluppo agricolo anche attraverso la creazione o ristrutturazione di centri di servizio con particolare riferimento a quelli relativi alla divulgazione agricola;

5) realizzazione di progetti di informatica e telematica da parte di organismi specializzati per lo sviluppo dell'informazione in agricoltura ed in armonia con le esigenze del sistema informativo agricolo nazionale (S.I.A.N.), nonchè miglioramento delle statistiche agrarie mediante tecnologie avanzate in collaborazione con regioni, ISTAT e CEE;

6) potenziamento del Sistema informativo agricolo nazionale (S.I.A.N.) relativamente: alle attività concernenti la definizione delle modalità tecniche ed organizzative per l'acquisizione e/o elaborazione di dati; alle attività relative; all'informatizzazione dell'area finanziaria e produttiva; alla realizzazione della rete agrometereologica nazionale; all'automazione degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria; alla messa a punto del collegamento degli assessorati regionali con il SIAN e realizzazione di procedure pilota presso alcuni assessorati regionali; al completamento dell'automazione dei servizi centrali della gestione ex A.S.F.D., del Corpo forestale dello Stato, dell'Osservatorio nazionale foreste e legno e dell'ispettorato centrale per la repressione delle frodi; alla rilevazione campionaria dei dati microeconomici correnti relativi a determinate produzioni delle aziende agricole, nonchè alla gestione centrale dei dati, ivi compresa la banca dati normativa; alla integrazione delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature del SIAN; realizzazione di un centro di formazione nazionale per operatori esperti in tecniche informatiche.

ALLEGATO *C/2*

FINANZIAMENTO DELLE AZIONI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E RELATIVE DETERMINAZIONI APPLICATIVE (LEGGE N. 752/86, ART. 4, COMMA 3).

LETTERA *a)*

Promozione della proprietà coltivatrice e dell'accorpamento aziendale, attraverso l'intervento della cassa per la formazione della proprietà contadina.

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma complessiva di lire 65 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) sviluppo della proprietà coltivatrice a struttura familiare e cooperativa; ampliamento ed accorpamento aziendale con finalità di ricomposizione e riordino fondiario, finanziamenti, per le finalità anzidette, alla Cassa per la formazione della proprietà contadina, che opererà anche per mezzo degli enti di sviluppo agricolo o, in mancanca di questi, per mezzo di organismi regionali indicati dalle regioni interessate;

2) realizzazione, anche in cofinanziamento con le regioni, di progetti territoriali, dimostrativi e pilota, di ricomposizione e riordino fondiario e agrario.

LETTERA *b)*

Sostegno e sviluppo delle associazioni riconosciute di produttori agricoli e relative unioni riconosciute.

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma complessiva di lire 20 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) realizzazione di interventi diretti a favorire la costituzione ed il funzionamento delle unioni nazionali delle associazioni riconosciute dei produttori agricoli, anche in relazione all'art. 8 della legge n. 752/86;

2) iniziative a sostegno delle associazioni riconosciute dei produttori agricoli, attraverso l'acquisizione, realizzazione e potenziamento di strutture di concentrazione e valorizzazione dell'offerta di prodotti agricoli, con priorità alle iniziative rivolte a sviluppare innovazioni di processo e di prodotto.

3) realizzazione da parte delle unioni nazionali riconosciute delle associazioni dei produttori agricoli di servizi reali a vantaggio degli associati.

4) programmi a cura delle unioni riconosciute di rilevazione ed elaborazione di dati nonché elementi informativi riguardanti le associazioni di produttori agricoli per il controllo e l'esatta individuazione delle basi sociali e delle relative produzioni.

5) realizzazione di programmi per la formazione e l'aggiornamento di quadri e di managers di elevata professionalità, nonché programmi di informazione associazionistica.

LETTERA *c)*

Sostegno e sviluppo della cooperazione agricola di rilevanza nazionale.

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma complessiva di lire 295 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) realizzazione, in parallelo ai processi di capitalizzazione da parte dei soci, di programmi diretti all'adeguamento della struttura finanziaria e alla realizzazione di investimenti materiali e immateriali esclusa l'attività promozionale, ai fini dello sviluppo dell'attività di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici in relazione alle possibilità offerte dal mercato;

2) realizzazione di programmi per la formazione e l'aggiornamento di quadri e di managers di elevata professionalità;

3) attività di monitoraggio nel campo della cooperazione rivolta alla conoscenza ed alla verifica dei risultati inerenti gli obiettivi proposti ed i risultati conseguiti.

LETTERA *d)*

Completamento e adeguamento funzionale di impianti di provvista, adduzione e distribuzione dell'acqua a fini di irrigazione, nonché delle opere connesse, ivi comprese le opere di bonifica idraulica, la cui esecuzione è a cura dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma complessiva di lire 100 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) interventi destinati al completamento, adeguamento funzionale, ammodernamento e realizzazione di impianti di provvista, adduzione e distribuzione dell'acqua ai fini di irrigazione, nonché delle opere connesse, ivi comprese le opere di bonifica idraulica, la cui esecuzione è già a cura dello Stato, o riconosciute d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e Bolzano di interesse nazionale;

2) interventi integrativi indispensabili per garantire l'utilizzazione delle risorse idriche disponibili;

3) finanziamento di oneri imprevisti (aumento dei costi delle espropriazioni, vertenze, riserve, revisione prezzi) inerenti l'esecuzione delle opere di cui sopra.

LETTERA *e*)

Interventi del settore delle foreste e delle aree protette attribuiti alla competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi attraverso mezzi e servizi aerei.

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma complessiva di lire 100 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) realizzazione di interventi colturali per la conservazione e ripristino degli equilibri naturali, nonché di opere infrastrutturali, volti alla tutela e valorizzazione dei parchi nazionali e delle riserve naturali e delle altre aree di rilevante interesse naturalistico nazionale ed internazionale affidate in gestione al Ministero;

2) realizzazione e gestione di centri visitatori nei parchi e nelle riserve naturali e connesse iniziative didattiche e culturali;

3) interventi e sperimentazione zootecnica e faunistica nelle aziende pilota sperimentali per la valorizzazione, la rinaturalizzazione e lo sviluppo agrituristico delle aree interne, compreso il ripristino e l'adeguamento delle infrastrutture, il rinnovo degli impianti e delle attrezzature; iniziative dirette alla valorizzazione della genetica forestale attraverso il miglioramento di boschi di seme, la moltiplicazione per micropropagazione, la selezione e conservazione di germoplasmi, ivi comprese le necessarie infrastrutture e gli impianti di laboratorio; promozione e sostegno delle attività destinate alla valorizzazione delle aree forestali collettive e di uso civico ai fini della protezione ambientale;

4) iniziative di studio, di divulgazione e di propaganda in materia forestale, iniziative per la realizzazione della carta forestale nazionale;

5) interventi del Corpo forestale dello Stato per la prevenzione e la lotta contro gli incendi boschivi: acquisto, noleggio, manutezione e gestione di mezzi aerei e terrestri, di impianti ed attrezzature, ivi compreso il monitoraggio ambientale e la rete informatica;

6) spese relative al potenziamento e ammodernamento tecnologico, all'addestramento ed alla formazione professionale del Corpo forestale dello Stato, al fine di un migliore assolvimento dei compiti di istituto e di quelli inerenti alla collaborazione con le regioni, ivi comprese la costruzione di nuove caserme forestali, la ristrutturazione e la manutenzione di quelle esistenti.

Altre azioni di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Per le finalità della legge 8 novembre 1986, n. 752 e sulla base delle rispettive disposizioni normative da cui traggono origine, sono inoltre ammesse a finaziamento le seguenti azioni, con una destinazione complessiva di lire 40 miliardi:

1) programma di interventi diretti a favorire l'adeguamento tecnologico di impianti di interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli di cui all'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, nonché di interventi per la eventuale costituzione di capitali di dotazione;

2) realizzazione di impianti dimostrativi e pilota, di centri di servizio anche ai fini della divulgazione agricola e di particolari strutture ad alto contenuto tecnologico-innovativo, diretti a diffondere pratiche in grado di provocare riduzione dei costi di produzione nei processi di valorizzazione della produzione agricola e zootecnica anche con particolare riguardo agli impianti o alle strutture che rappresentano il naturale completamento di quelli già realizzati negli anni precedenti o che favoriscono la ristrutturazione e/o riconversione di impianti esistenti con riferimento a nuovi processi o nuovi prodotti; realizzazione di progetti a tecnologia avanzata la cui messa a punto metodologica e/o sperimentale già ne consente il trasferimento alla fase di piena operatività.

ALLEGATO *D*

LEGGE N. 752/86, ART. 5. - FONDI DESTINATI ALL'ATTUAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNITARI AGRICOLI STRUTTURALI

REGIONI	797/85 2052/88	355/77	1204/82	1401/86	3529/86	1360/78	1654/86	4115/88	2052/88 OB. 5b	Totale
Valle d'Aosta	1.828			273	428					2.530
Piemonte	15.548	2.088		1.364	1.004	90				20.093
Liguria	2.697	297				46	200			3.240
Lombardia	12.305	1.163		1.364	210					15.041
P.A. Bolzano	2.019	238		745						3.002
P.A. Trento	2.934	265		727		71				3.997
Friuli-Venezia Giulia	2.522	652		436		30				3.641
Veneto	9.524	968		1.091	163	950				12.696
Emilia-Romagna	12.190	1.288			54	163				13.696
Toscana	8.000	1.205			550	600				10.355
Umbria	3.534	364				273				4.171
Marche	4.275	666			32	1.177				6.150
Lazio	4.953	886					1.800			7.639
Abruzzo	6.506	1.033				109				7.648
Molise	2.800				109					2.909
Campania	0	511			248					759
Puglia	12.190	416	1.500		109	1.000				15.215
Basilicata	5.596	1.550	333		93	230				7.802
Calabria	4.953	474	3.167			260				8.854
Sicilia	0	334	5.000							5.334
Sardegna	5.626	602								6.228
Totali regioni	120.000	15.000	10.000	6.000	3.000	5.000	2.000			161.000
MAF	2.000									2.000
Fondo rotazione		5.000						35.000	30.000	70.000
Totale	122.000	20.000	10.000	6.000	3.000	5.000	2.000	35.000	30.000	233.000

ALLEGATO *E*

LEGGE N. 752/86, ART. 6 - FONDI DESTINATI ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO FORESTALE NAZIONALE (DELIBERA CIPE 2 DICEMBRE 1987).

LETTERA *a)*

Cura, manutenzione e sviluppo dei boschi esistenti e reintroduzione di specie forestali «nobili» proprie dell'ambiente.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) programmi selvicolturali di miglioramento e manutenzione periodica che abbiano come finalità il raggiungimento di una più elevata efficienza ecologica e produttiva dei boschi cedui, delle fustaie degradate, dei boschi danneggiati da fattori patogeni e da eventi climatici, dei nuovi rimboschimenti; interventi di manutenzione di strade forestali esistenti che non comportino alterazioni delle funzioni originarie e danni all'ambiente. È accordata priorità: agli interventi realizzati dai proprietari pubblici e privati riuniti in consorzi forestali di gestione esistenti o di nuova costituzione; agli interventi realizzati dai piccoli proprietari boschivi e da aziende agro-silvo-pastorali a conduzione diretta;

2) interventi colturali negli impianti esistenti e nei nuovi impianti di arboricoltura produttiva costituiti da pioppeti, cedui di castagno, piante a rapida crescita, sugherete, che abbiano come finalità la valorizzazione produttiva degli impianti stessi nel rispetto del loro valore ambientale. È accordata priorità: agli interventi realizzati dai proprietari pubblici e privati riuniti in consorzi di gestione forestale; agli interventi realizzati dalle imprese di utilizzazione forestale e di prima lavorazione del legno che siano anche proprietarie degli impianti in questione.

3) azioni di rimboschimento aventi come finalità la reintroduzione di latifoglie cosidette «nobili» indigene, quali ciliegio, noce, acero o l'introduzione di piante tartufigene su terreni riconosciuti adatti, anche in sostituzione di specie forestali estranee all'ambiente e al paesaggio. È accordata priorità alle azioni realizzate dai proprietari pubblici e privati riuniti in consorzi forestali di gestione.

LETTERA *b)*

Miglioramento gestionale delle imprese attraverso la creazione di «consorzi forestali di gestione» e la diffusione di strumenti di pianificazione; sviluppo della meccanizzazione forestale, con particolare riferimento alle tecnologie innovative; sviluppo della formazione professionale in campo forestale.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) iniziative di gestione consortile delle proprietà forestali o a prevalente componente forestale, pubbliche e private, che rispondono a finalità di aumento dell'efficienza di impresa e di aumento dell'efficacia gestionale dei boschi in termini economici ed ecologici. Nell'ambito di tali iniziative, sarà data priorità all'adozione di strumenti di pianificazione pluriennale della attività di cura, utilizzazione e conservazione dei boschi e dei territori agro-silvo-pastorali interessati;

2) finanziamenti ai proprietari boschivi e alle imprese di utilizzazione forestale per l'acquisto di utensili, macchine operatrici e tecnologie forestali specifiche che vadano a sostituire dotazioni esistenti caratterizzate da obsolescenza tecnica ed economica. Per le macchine operatrici potranno essere adottati meccanismi di incentivo alla rottamazione affini a quelli già operanti nel settore agricolo. Dovrà essere accordata priorità agli investimenti in tecnologie forestali altamente innovative capaci di rilevanti riduzioni dei costi e dei rischi di danno ambientale connessi alle operazioni forestali e agli incendi boschivi;

3) iniziative rivolte alla formazione professionale degli operai e dei tecnici forestali miranti alla diffusione delle tecniche più moderne di cura, utilizzazione, protezione dei boschi e alla prevenzione degli incidenti nelle lavorazioni forestali. È accordata priorità alle iniziative di carattere cooperativo e a quelle rivolte ai giovani operatori forestali.

LETTERA *c)*

Sviluppo e miglioramento del verde urbano e dei boschi in città

Sono ammesse a finaziamento le seguenti azioni:

sviluppo del verde urbano e periurbano; miglioramento dei parchi a presenza boschiva e dei boschi nelle aree metropolitane pure attraverso la formazione e l'aggiornamento tecnico del personale addetto. Si farà ricorso anche al cofinanziamento tra le regioni ed i comuni interessati, utilizzando forme di intervento creditizio attraverso la Cassa depositi e prestiti.

———

ALLEGATO *E/1*

LEGGE N. 752/86 ART. 6. FONDI DESTINATI ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO PER LE AZIONI PREVISTE DAL PIANO FORESTALE NAZIONALE.

Regioni	Coefficiente di ripartizione	Importi in milioni di lire
Piemonte	6,777	6.777
Liguria	2,590	2.590
Lombardia	5,738	5.738
Veneto	3,655	3.655
Emilia-Romagna	5,012	5.012
Toscana	8,533	8.533
Umbria	3,043	3.043
Marche	3,330	3.330
Lazio	9,495	9.495
Abruzzo	8,972	8.972
Molise	3,740	3.740
Campania	10,284	10.284
Puglia	6,568	6.568
Basilicata	8,111	8.111
Calabria	14,152	14.152
Totale	100,000	100.000

91A3617

DELIBERAZIONE 2 agosto 1991.

Riparto tra le regioni a statuto ordinario di lire 140 miliardi relativi all'anno 1990, ai sensi della legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente interventi programmati in agricoltura, che si propone il fine di assicurare continuità pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo e in quello forestale;

Visto l'art. 2 della citata legge n. 752/86 ed in particolare il comma 1 che attribuisce al CIPE le funzioni precedentemente esercitate dal CIPAA di programmazione in materia di politica agricola, agroalimentare e forestale;

Visto in particolare, della stessa legge n. 752/86: l'art. 3, relativo all'attribuzione dei fondi alle regioni ed alle province autonome;

Vista la delibera del CIPE, in data 13 ottobre 1989, che approva la revisione del programma quadro del Piano agricolo nazionale 1986-1990, predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 28 novembre 1989;

Vista la delibera CIPE in data 15 marzo 1990 che approva il piano di riparto fra le regioni, le province autonome ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dei fondi recati per il 1990 dalla citata legge n. 752/86 ed in particolare il punto 3 relativo all'accantonamento di lire 140 miliardi sui fondi di cui all'art. 3 della stessa legge n. 752/86 previsto dal disegno di legge «interventi urgenti per la zootecnia», atto Camera n. 3929-B successivamente approvato come legge n. 87/90;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 12, che istituisce la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Visto il decreto legislativo n. 418 del 16 dicembre 1989, ed in particolare l'art. 3, il quale conferisce alla suddetta Conferenza Stato-regioni le attribuzioni della soppressa commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 407 (legge finanziaria per il 1990), che reca, fra l'altro, modifiche alla previsione di stanziamento disposta con gli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge n. 752/86;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990 e il bilancio pluriennale per il triennio 1990-92;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 1991 relativa alla gestione del bilancio dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato per il 1991 ed in particolare le disposizioni relative alle spese in conto capitale previste da leggi pluriennali;

Vista le legge 9 aprile 1990, n. 87, recante «Interventi urgenti per la zootecnia» ed in particolare l'art. 8 che riduce di lire 140 miliardi lo stanziamento previsto dall'art. 3 della legge n. 752/86;

Vista la sentenza n. 116 del 1991 con la quale la Corte costituzionale ha ritenuto illegittimo il suddetto accantonamento di 140 miliardi di lire, a carico dell'art. 5 della legge n. 752/86 per il finanziamento degli interventi urgenti per la zootecnia;

Visto il comma 1, lettera *b)*, dell'art. 20, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 (norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari fra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie) convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 38;

Considerato che il decreto-legge n. 415/89 convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 38 (norme in materia di finanza locale ecc.), ha tra l'altro stabilito che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano sono escluse dal riparto dei fondi dell'art. 3 ad eccezione di quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 3 e dell'art. 6 della legge n. 752/86;

Vista la proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 14623/10521 del 7 giugno 1991 relativa al riparto tra le regioni a statuto ordinario del predetto accantonamento di lire 140 miliardi;

Considerato che sulla detta proposta il comitato tecnico interministeriale di cui all'art. 2, comma 2, della legge suddetta, ha svolto l'istruttoria prevista dalla legge stessa;

Considerato altresì che sulla medesima proposta si è espressa favorevolmente in data 1° agosto 1991 la Conferenza Stato-regioni di cui all'art. 12 della legge n. 400/88;

Udita la relazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Delibera:

Lo stanziamento residuo di lire 140 miliardi di cui alle premesse e già destinato dalla legge n. 87/90 ad interventi urgenti per la zootecnia, è ripartito come indicato nell'allegata tabella ed è destinato al finanziamento dei programmi di cui all'art. 3, comma 4 delle regioni a statuto ordinario.

Nell'attuazione della presente delibera le amministrazioni interessate avranno cura di applicare la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 1991 citata in premessa;

L'allegato sopra indicato fa parte integrante della presente delibera.

Roma, 2 agosto 1991

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

ALLEGATO 1

RIPARTO ACCANTONAMENTO 140 MILIARDI
(PUNTO 1 DELIBERA CIPE 15 MARZO 1990)

Regioni	Coefficiente di ripartizione	Importo in milioni di lire
Piemonte	5,316	7.442
Liguria	1,971	2.759
Lombardia	5,728	8.019
Veneto	5,995	8.393
Emilia-Romagna	7,805	10.927
Toscana	5,777	8.088
Umbria	2,788	3.903
Marche	3,397	4.756
Lazio	7,177	10.048
Abruzzo	6,391	8.948
Molise	3,872	5.421
Campania	13,753	19.254
Puglia	13,449	18.829
Basilicata	7,048	9 867
Calabria	9,533	13.346
Totale ...	100	140.000

91A3618

DELIBERAZIONE 2 agosto 1991.

Modificazioni alle deliberazioni del 2 maggio 1989 e del 15 marzo 1990 con le quali sono stati approvati i piani di riparto, rispettivamente per gli anni 1989 e 1990, dei fondi recati dalla legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente interventi programmati in agricoltura.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, che si propone il fine di assicurare continuità pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo e in quello forestale;

Visto l'art. 2 della citata legge n. 752/86 ed in particolare il comma 1 che attribuisce al CIPE le funzioni precedentemente esercitate dal CIPAA di programmazione in materia di politica agricola, agroalimentare e forestale;

Visto in particolare, della stessa legge n. 752/86: l'art. 4, concernente il finanziamento delle azioni a carattere orizzontale promosse dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la delibera del CIPAA, in data 1° agosto 1985, che approva il programma quadro per un nuovo piano agricolo nazionale per il quiquennio 1986-1990, predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 5 dicembre 1988;

Vista la propria delibera del 13 ottobre 1989, che approva la revisione del programma quadro del Piano agricolo nazionale 1986-1990, predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 28 novembre 1989;

Viste le proprie delibere del 2 maggio 1989, e del 15 marzo 1990 con le quali sono stati approvati i piani di riparto dei fondi recati dalla già citata legge n. 752/86 rispettivamente per gli anni 1989 e 1990;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 12, che istituisce la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Visto il decreto legislativo n. 418 del 16 dicembre 1989, ed in particolare l'art. 3, il quale conferisce alla suddetta Conferenza Stato-regioni le attribuzioni della soppressa commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 1991 relativa alla gestione del bilancio dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato per il 1991 ed in particolare le disposizioni relative alle spese in conto capitale previste da leggi pluriennali;

Vista la proposta presentata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con nota n. 17800/10652 del 17 luglio 1991 con la quale si chiede la modifica dell'allegato *C/2* di entrambe le delibere sopra citate al fine di permettere l'utilizzo per il settore irrigazione dei fondi in precedenza destinati alla realizzazione di programmi o attività derivanti dall'applicazione degli «accordi di programma» sottoscritti tra il Ministero dell'agricoltura, il Ministero per gli interventi straordinari nel mezzogiorno ed anche le regioni;

Considerato che i predetti accordi di programma non sono stati ancora definiti e che si rende opportuno che i finanziamenti stanziati trovino una proficua e rapida utilizzazione;

Considerato che sulla detta proposta il comitato tecnico interministeriale di cui all'art. 2, comma 2, della legge suddetta, ha svolto l'istruttoria prevista dalla legge stessa;

Considerato altresì che sulla medesima proposta si è espressa favorevolmente in data 1° agosto 1991 la Conferenza Stato-regioni di cui all'art. 12 della legge n. 400/88;

Udita la relazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Delibera:

Relativamente alla delibera del 2 maggio 1989 - Fondi per l'anno 1989:

1. È soppresso il terzo capoverso della voce «altre azioni di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste» dell'allegato *C/2*.

2. È ridotto di lire 10 miliardi, (da 135 a 125 mld di lire), lo stanziamento previsto all'allegato *C/2* «altre azioni di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste». In particolare sono ridotti i capitoli di spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 7246 di lire 5 mld, n. 7759 di lire 3 mld e n. 7968 di lire 2 mld.

3. È aumentato di lire 10 miliardi, (da 60 a 70 mld), lo stanziamento previsto dall'allegato *C/2*, lettera *d)* relativo allo sviluppo dell'irrigazione e della bonifica.

Relativamente alla delibera del 15 marzo 1990 - Fondi per l'anno 1990:

1. È soppresso il terzo capoverso della voce «altre azioni di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste» dell'allegato *C/2*.

2. È ridotto di lire 1 miliardo, (da 41 a 40 mld di lire), lo stanziamento previsto all'allegato *C/2* «altre azioni di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste». In particolare sono ridotti i capitoli di spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 7246 di lire 500 milioni, n. 7759 di lire 300 milioni e n. 7968 di lire 200 milioni.

3. È aumentato di lire 1 miliardo, (da 110 a 111 mld), lo stanziamento previsto dall'allegato *C/2*, lettera *d)* relativo allo sviluppo dell'irrigazione e della bonifica.

Roma, 2 agosto 1991

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

91A3619

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 27 marzo 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 23 giugno 1989;

Vista la ministeriale del 19 dicembre 1989, prot. 2872;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 348 e con lo spostamento della numerazione successive sono inseriti i seguenti articoli, relativi alla istituzione e della scuola diretta a fini speciali per operatori tecnico-scientifici per i beni culturali ed ambientali - settore archeologico.

Scuola diretta a fini speciali per operatori tecnico-scientifici per i beni culturali ed ambientali - settore archeologico

Art. 349. — È istituita una scuola diretta a fini speciali per operatori tecnico-scientifici per i beni culturali ed ambientali - settore archeologico (presso l'Università di Palermo).

La scuola ha il compito di preparare personale con competenze nel settore della tutela, della fruizione e del restauro dei beni archeologici. La scuola rilascia il diploma in operatore tecnico-scientifico per i beni archeologici.

Art. 350. — La scuola ha la durata di tre anni. Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e centoventi ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso e per un totale di quarantacinque studenti.

Art. 351. — Concorrono alla costituzione della scuola, le facoltà di lettere e filosofia, architettura, scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Palermo.

Concorrono altresì alla gestione della scuola per mezzo di apposito consorzio le Università di Catania e Messina.

Per le finalità proprie della scuola e d'intesa con l'assessorato regionale ai beni culturali ed ambientali della regione siciliana, la scuola sarà allocata in Agrigento.

Art. 352. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti (quelli semestrali sono appositamente indicati), secondo tre aree di formazioni per ciascuna delle quali sono previsti non meno di quindici materie:

1° Anno - sei discipline (quattro costitutive, due opzionali).

2° Anno - sei discipline (quattro costitutive, due opzionali).

3° Anno - tre discipline (una disciplina giuridica, due opzionali).

A) *Area delle metodologie e delle tecniche:*

Archeologia della Magna Grecia e della Sicilia (costitutiva);

Archeologia e storia dell'arte greca e romana (costitutiva);

Disegno e rilievo (costitutiva);

Elementi di informatica (costitutiva), semestrale;

Elementi di Topografia e fotogrammetria (costitutiva), semestrale;

Geoarcheologia (costitutiva), semestrale;

Metodologia e tecniche della ricognizione e dello scavo (costitutiva);

Paletnologia (costitutiva);

Rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi (costitutiva);

Topografia antica (costitutiva);

Archeometria, semestrale;

Elementi di ecologia, semestrale;

Museografia e museologia;

Storia della agricoltura e del paesaggio agrario nell'antichità, semestrale;

Storia dell'architettura greca e romana;

Storia della produzione artigianale e della cultura materiale;

Storia dell'urbanistica antica;

Storia e tecnica della fotografia e degli audiovisivi, semestrale;

Tecniche di intervento sui manufatti antichi, semestrale;

Analisi e interazione tra manufatti antichi e ambiente, semestrale.

B) *Area dell'archeologia classica, postclassica e medievale:*

Antropologia storica del mondo antico (costitutiva);

Archeologia della Magna Grecia e della Sicilia (costitutiva);

Archeologia della tarda antichità (costitutiva);

Archeologia e storia dell'arte greca e romana (costitutiva);

Archeologia fenicio-punica (costitutiva);

Archeometria (costitutiva), semestrale;

Geografia storica del mondo antico (costitutiva), semestrale;

Paletnologia (costitutiva);

Storia dell'architettura greca (costitutiva);

Topografia antica (costitutiva);

Antichità teatrali del mondo greco e romano, semestrale;

Archeologia islamica, semestrale;

Archeologia medievale, semestrale;

Epigrafia greca, semestrale;

Epigrafia latina, semestrale;

Museografia e museologia, semestrale;

Numismatica greca, semestrale;

Numismatica romana, semestrale;

Storia bizantina, semestrale;

Storia dell'urbanistica antica;

Storia greca, semestrale;

Storia medievale, semestrale;

Storia romana, semestrale.

C) *Area del restauro:*

Archeologia della Magna Grecia e della Sicilia (costitutiva);

Bioarcheologia (costitutiva);

Elementi di ecologia (costitutiva), semestrale;

Geoarcheologia (costitutiva);

Mineralogia con esercitazioni pratiche (costitutiva), semestrale;

Paleontologia umana e animale (costitutiva), semestrale;

Storia della produzione artigianale e della cultura materiale (costitutiva);

Teoria e tecnica del restauro architettonico (costitutiva);

Teorie tecniche del restauro dei manufatti archeologici (costitutiva);

Tecniche d'intervento sui manufatti antichi (costitutiva);

Analisi chimica (costitutiva), semestrale;

Antichità greche e romane, semestrale;

Archeologia e storia dell'arte greca e romana;

Archeologia fenicio-punica;

Storia dell'architettura greca e romana;

Topografia antica, semestrale;

Analisi tecniche non distruttive;

Metallurgie e tecnica della fusione;

Analisi e interazione tra manufatti antichi e ambiente;

Paletnologia;

Petrografia applicata (costitutiva), semestrale.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 353. — L'attività pratica comporta: seminari, laboratorio, ricerca di gruppo, attività sul campo, visite guidate.

Art. 354. — Il tirocinio pratico che si svolge sotto la guida di docenti designati dal consiglio della scuola consiste in almeno venti ore per disciplina o per gruppi coordinati di materie.

Art. 355. — La frequenza dei corsi e del tirocinio pratico è obbligatorio.

Gli esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono davanti a commissioni costituite secondo il regio decreto 4 giugno 1938, n. 1263.

Art. 356. — L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi scritta su un tema dell'area di formazione preventivamente scelta dall'allievo e concordato con il collegio dei docenti ordinari della medesima area. Poiché la scuola opererà prevalentemente in campo regionale, l'Università di Palermo si propone di promuovere apposite convenzioni con l'Assessorato regionale BB. CC. e AA. e con gli enti locali interessati sia per l'identificazione dell'edificio demaniale, sede della scuola, sia per la creazione di laboratori attrezzati, necessari per il tirocinio.

Palermo, 27 marzo 1990

Il rettore: MELISENDA GIAMBERTONI

91A3560

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 6 luglio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Viste le nuove tabelle XXVII e XXVII-*bis* approvate con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988 relative all'ordinamento degli studi per il conseguimento delle lauree in farmacia e chimica e tecnologia farmaceutiche;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 15 giugno 1991;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

All'art. 2 l'elenco delle lauree che si conseguono presso la facoltà di farmacia è modificato come segue:

Laurea in farmacia, durata del corso cinque anni;
Laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche, durata del corso cinque anni.

Gli articoli da 137 a 147 relativi all'ordinamento della facoltà di farmacia sono soppressi.

Dopo l'art. 136 e con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento della facoltà di farmacia.

Titolo XIII

ORDINAMENTO DELLA FACOLTÀ DI FARMACIA

Art. 137. — La facoltà di farmacia conferisce la laurea in farmacia e la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Gli insegnamenti della facoltà sono impartiti sia mediante lezioni teoriche e sperimentali, sia mediante esercizi ed esercitazioni pratiche di laboratorio.

Nella facoltà di farmacia si danno tre specie di esami: esami di profitto, esami pratici, esami di laurea.

Gli esami pratici consistono in esperienze o in lavori pertinenti alle singole scienze e nella relazione e discussione dei risultati ottenuti.

I professori possono assicurarsi, sempre che lo credano opportuno, per mezzo di colloqui, di prove scritte e di prove pratiche, del profitto ricavato dagli alunni.

Corso di laurea in farmacia

Art. 138. — La durata del corso degli studi per la laurea in farmacia è di cinque anni di insegnamento teorico e pratico comprendente un periodo di tirocinio pratico prelaurea. Il numero degli esami annuali, semestrali e di corso integrato è non inferiore a venticinque e non superiore a ventisette. Per ogni materia la ripartizione tra l'insegnamento teorico e pratico devé lasciare spazio sufficiente alla teoria.

Per realizzare una migliore professionalità del laureato sono previsti sette orientamenti e precisamente: biochimico clinico; farmaceutico; farmacologico; fisiologico-nutrizionale; officinale; radiofarmaci e radioprotezione; sanitario farmaceutico.

Il corso di studi, pertanto, si articola in insegnamenti fondamentali comuni, annuali o semestrali, ed in insegnamenti di orientamento fondamentali annuali ed opzionali semestrali.

La frequenza dei corsi è obbligatoria.

Sono insegnamenti:

1) fisica;
2) istituzioni di matematica *(a)*;
3) chimica generale ed inorganica;
4) botanica farmaceutica;
5) biologia generale *(b)*;
6) anatomia umana;
7) fisiologia generale;
8) chimica organica;
9) chimica analitica (semestrale) *(c)*;
10) analisi dei medicinali I (semestrale);
11) microbiologia (semestrale);
12) chimica biologica *(d)*;

(a) Con elementi di statistica ed informatica.

(b) Corso integrato. Discipline: 1) biologia animale, 2) biologia vegetale.

(c) Per la facoltà di farmacia.

(d) Biochimica generale ed applicata (medica).

13) patologia generale *(e)*;

14) farmacologia e farmacognosia I *(f)*;

15) chimica farmaceutica e tossicologica I;

16) analisi dei medicinali II;

17) farmacologia e farmacognosia II *(g)*;

18) chimica farmaceutica e tossicologica II;

19) analisi dei medicinali III;

20) tecnologia, socio-economia e legislazione farmaceutiche I;

21) disciplina fondamentale di orientamento;

22) tecnologia, socio-economia e legislazione farmaceutiche II;

23) farmacologia e farmacognosia III *(h)*;

24) igiene (semestrale) *(i)*;

25) discipline complementari (semestrali) di orientamento: esame integrato.

Orientamenti

1) Orientamento: biochimico clinico.

Biochimica applicata (insegnamento fondamentale, annuale).

Discipline a scelta dello studente, semestrali:

biochimica clinica;
chimica analitica clinica;
enzimologia;
immunochimica;
microbiologia applicata;
neurobiologia.

2) Orientamento: farmaceutico.

Complementi di chimica farmaceutica (insegnamento fondamentale, annuale).

Discipline a scelta dello studente, semestrali:

basi molecolari dell'attività dei farmaci;
chimica analitica clinica;
chimica tossicologica;
cristallografia;
metodologie avanzate in chimica farmaceutica.

3) Orientamento: farmacologico.

Farmacologia applicata (insegnamento fondamentale, annuale).

Discipline a scelta dello studente, semestrali:

biologia molecolare;
chemioterapia;
farmacocinetica;
farmacologia cellulare;
neurochimica;
saggi e dosaggi farmacologici.

(e) Con elementi di terminologia medica.

(f) Farmacognosia.

(g) Farmacologia e farmacoterapia.

(h) Tossicologia.

(i) Con elementi di epidemiologia e di medicina preventiva.

4) Orientamento: fisiologico-nutrizionale.

Fisiologia generale II (1) (insegnamento fondamentale, annuale).

Discipline a scelta dello studente, semestrali:

chimica bromatologica;
fisiologia cellulare;
igiene degli alimenti;
prodotti dietetici;
scienza dell'alimentazione.

5) Orientamento: officinale.

Chimica del rilascio e direzionamento dei farmaci (insegnamento fondamentale, annuale).

Discipline a scelta dello studente: semestrali:

chimica dei prodotti cosmetici;
idrologia;
impianti e macchinari farmaceutici;
organizzazione e amministrazione dell'azienda farmaceutica;
tecnica e legislazione dei prodotti cosmetici;
tossicologia dei prodotti cosmetici.

6) Orientamento: radiofarmaci e radioprotezione.

Radiochimica (insegnamento fondamentale, annuale).

Discipline a scelta dello studente, semestrali:

applicazione degli isotopi;
chimica delle radiazioni;
radiofarmaci;
tossicologia e controllo degli inquinamenti.

7) Orientamento: sanitario farmaceutico.

Farmacia clinica (insegnamento fondamentale, annuale).

Discipline a scelta dello studente, semestrali:

biochimica clinica;
chimica analitica clinica;
educazione sanitaria;
farmacologia clinica;
fisica sanitaria;
microbiologia industriale farmaceutica.

Lo studente deve scegliere l'orientamento all'atto di iscrizione al quarto anno.

Per ciascun anno accademico il consiglio di corso di laurea e la facoltà, nell'ambito della propria autonomia didattica, possono deliberare di attivare uno o più orientamenti, indicando in aggiunta alla disciplina fondamentale di orientamento altre due o più discipline semestrali.

La stessa disciplina può far parte di più orientamenti.

Lo studente, scelto l'orientamento, è tenuto a superare l'esame del corso fondamentale di orientamento e l'esame, come esame integrato, di almeno altri due corsi semestrali, scelti tra quelli indicati per detto orientamento.

---

(1) Vita di relazione.

Nel caso di verifiche di profitto contestuali, accorpamento di più insegnamenti dello stesso anno accademico, il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dall'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Il consiglio di corso di laurea ed il consiglio di facoltà stabiliscono il piano degli studi, indicando le norme di propedeuticità per le discipline dei corsi comuni e degli orientamenti.

Inoltre, in ragione delle esigenze didattiche relative allo svolgimento propedeutico di alcune materie dello stesso anno di corso, può stabilire corsi intensivi in due cicli distinti, con esami finali delle singole discipline durante l'anno accademico.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facoltà. Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dalla presente tabella.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e di quelli che costituiscono l'orientamento scelto o di quelli previsti dal piano di studi proposto dallo studente ed approvato dal consiglio di corso di laurea ed avere effettuato il tirocinio pratico.

Lo studente, inoltre, sarà tenuto a dimostrare di avere appreso l'inglese scientifico ed una eventuale seconda lingua in accordo a quanto proposto dal consiglio di corso di laurea. La conoscenza verrà verificata attraverso un colloquio da tenersi entro il quarto anno.

Esso sarà regolarmente verbalizzato da una commissione che potrà comprendere il lettore di lingua attribuito alla facoltà di farmacia.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi sperimentale o compilativa. Per la tesi sperimentale è obbligatoria la frequenza per almeno un anno accademico in un laboratorio scientifico preferibilmente appartenente alla facoltà.

Il tirocinio pratico professionale di sei mesi, di regola da espletare durante il quinto anno, deve essere fatto presso una farmacia aperta al pubblico od in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico dell'ospedale secondo norme che verranno stabilite dal consiglio di facoltà sentito il consiglio di corso di laurea.

Il consiglio di corso di laurea, per coloro che sono forniti di altra laurea o diploma e che aspirino, anche provenendo da altri corsi, al conseguimento della laurea in farmacia, stabilisce, volta per volta, l'anno di corso al quale possono essere iscritti, l'equipollenza degli esami già superati dai richiedenti, con quelli prescritti dalla facoltà, sia fondamentali che complementari.

Corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche

Art. 139. — Il corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche si effettua mediante un ciclo di studi universitari della durata di cinque anni di insegnamento teorico e pratico suddivisi in un triennio propedeutico ed in un biennio.

L'ammissione al quarto anno potrà avvenire soltanto dopo il superamento di almeno diciassette dei diciannove esami fondamentali del primo triennio. È previsto un periodo di tirocinio pratico post-lauream.

Il numero degli esami annuali, semestrali e di corso integrato è non meno di trenta e non superiore a trentadue. Per ogni materia la ripartizione tra insegnamento teorico e pratico deve lasciare spazio sufficiente alla teoria.

Per realizzare una migliore professionalità del laureato sono previsti degli orientamenti.

Gli orientamenti previsti sono sei: analitico farmaceutico; biotecnologico; chimico applicativo; scienze e sviluppo del farmaco; tecnologico; tossicologico.

Il corso di studi pertanto, si articola in insegnamenti fondamentali comuni, annuali o semestrali, ed in insegnamenti di orientamento fondamentali annuali ed opzionali semestrali.

La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Sono insegnamenti:

Triennio

1) matematica;
2) fisica;
3) chimica generale ed inorganica;
4) biologia generale *(a)*;
5) anatomia umana;
6) microbiologia (semestrale);
7) chimica organica I;
8) chimica fisica;
9) chimica analitica (semestrale) *(b)*;
10) analisi dei medicinali (semestrale);
11) chimica biologica *(c)*;
12) fisiologia generale;
13) farmacologia e farmacognosia I *(d)*;
14) chimica organica II;
15) metodi fisici in chimica organica;
16) biochimica applicata;
17) analisi dei farmaci I;
18) chimica farmaceutica e tossicologia I;
19) patologia generale (semestrale) *(e)*;

(a) Corso integrato. Discipline: 1) biologia animale, 2) biologia vegetale.
(b) Per la Facoltà di farmacia.
(c) Biochimica generale ed applicata (medica).
(d) Farmacognosia.
(e) Con elementi di terminologia medica.

Biennio

20) chimica degli alimenti (semestrale);

21) farmacologia e farmacognosia II *(f)*;

22) chimica farmaceutica e tossicologica II;

23) analisi dei farmaci II;

24) tecnologia, socio-economica e legislazione farmaceutiche;

25) farmacologia e farmacognosia III (semestrale) *(g)*;

26) disciplina fondamentale di orientamento;

27) laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci;

28) chimica farmaceutica applicata;

29) impianti dell'industria farmaceutica;

30) discipline complementari (semestrali) di orientamento: esame integrato.

Orientamenti

1) Orientamento: analitico farmaceutico.

Metodologie speciali in analisi farmaceutica (insegnamento fondamentale, annuale).

Discipline a scelta dello studente, semestrali:

analisi chimico-tossicologica;

analisi dei farmaci e dei loro metaboliti nei liquidi biologici;

analisi dei prodotti cosmetici;

analisi dei principi attivi in matrici complesse;

chemiometria.

2) Orientamento: biotecnologico.

Biotecnologie farmaceutiche (insegnamento fondamentale, annuale).

Discipline a scelta dello studente, semestrali:

biologia molecolare;

chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;

chimica delle sostanze organiche naturali;

farmacologia molecolare;

ingegneria genetica.

3) Orientamento: chimica applicativo.

Sintesi speciali organiche (insegnamento fondamentale, annuale).

Discipline a scelta dello studente, semestrali:

chimica biorganica;

chimica dei composti eterociclici;

chimica organica superiore;

documentazione ed informazione scientifica;

progettazione e sintesi dei farmaci;

sintesi stereospecifiche dei farmaci;

stereochimica organica.

(f) Farmacologia e farmacoterapia.
(g) Tossicologia.

4) Orientamento: scienze e sviluppo del farmaco.

Chimica farmaceutica e tossicologica III (insegnamento fondamentale, annuale).

Discipline a scelta dello studente, semestrali:

chemiometria;

chimica dei recettori;

chimica fisica biologica;

documentazione ed informazione scientifica;

farmacologia molecolare;

progettazione e sintesi dei farmaci;

sintesi stereospecifiche dei farmaci;

stereochimica organica.

5) Orientamento: tecnologico.

Tecnologia, socio-economia e legislazione farmaceutiche II (insegnamento fondamentale, annuale).

Discipline a scelta dello studente, semestrali:

chimica biofarmaceutica;

chimica fisica delle forme farmaceutiche;

controlli tecnologici delle forme farmaceutiche;

microbiologia applicata;

polimeri di interesse farmaceutico;

preformulazione e formulazione farmaceutiche.

6) Orientamento: tossicologico.

Tossicologia applicata (insegnamento fondamentale, annuale).

Discipline a scelta dello studente, semestrali:

analisi chimico-tossicologica;

documentazione ed informazione scientifica;

farmacocinetica e metabolismo dei farmaci;

tossicologia cellulare;

tossicologia degli alimenti e dell'ambiente;

tossicologia industiale.

Lo studente deve scegliere l'orientamento all'atto di iscrizione al quarto anno.

Per ciascun anno accademico il consiglio del corso di laurea e la facoltà, nell'ambito della propria autonomia didattica, possono deliberare di attivare uno o più orientamenti, indicando in aggiunta alla disciplina fondamentale di orientamento altre due o più discipline semestrali.

La stessa disciplina può far parte di più orientamenti.

Lo studente, scelto l'orientamento, è tenuto a superare l'esame del corso fondamentale di orientamento e l'esame, come esame integrato, di almeno altri due corsi semestrali, scelti tra quelli indicati per detto orientamento.

Nel caso di verifiche di profitto contestuali, accorpamento di più insegnamenti dello stesso anno accademico, il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dall'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Il consiglio di corso di laurea ed il consiglio di facoltà stabiliscono il piano degli studi, indicando le norme di propedeuticità per le discipline dei corsi comuni e degli orientamenti.

Inoltre, in ragione delle esigenze didattiche relative allo svolgimento propedeutico di alcune materie dello stesso anno di corso, può stabilire corsi intensivi in due cicli distinti, con esami finali delle singole discipline durante l'anno accademico.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facoltà. Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dalla presente tabella.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e di quelli che costituiscono l'orientamento scelto o di quelli previsti dal piano di studi proposto dallo studente ed approvato dal consiglio di corso di laurea.

Lo studente, inoltre, sarà tenuto a dimostrare di avere appreso l'inglese scientifico ed una eventuale seconda lingua in accordo a quanto proposto dal consiglio di corso di laurea. La conoscenza verrà verificata attraverso un colloquio da tenersi entro il quarto anno. Esso sarà regolarmente verbalizzato da una commissione che potrà comprendere il lettore di lingua attribuito alla facoltà di farmacia.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi sperimentale. Lo studente deve iniziare l'attività di tesi all'inizio del quarto anno frequentando un laboratorio scientifico preferibilmente appartenente alla facoltà.

Il tirocinio pratico professionale di sei mesi, avviene dopo la laurea e può aver luogo presso una farmacia aperta al pubblico od in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico dell'ospedale. Può essere anche effettuato per metà tempo in farmacia e per l'altra metà presso l'industria farmaceutica.

Il consiglio di corso di laurea, per coloro che sono forniti di altra laurea o diploma e che aspirino, anche provenendo da altri corsi, al conseguimento della laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche, stabilisce, volta per volta, l'anno di corso al quale possono essere iscritti, l'equipollenza degli esami già superati dai richiedenti, con quelli prescritti dalla facoltà, sia fondamentali che complementari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 6 luglio 1991

Il rettore: ROVERSI MONACO

91A3558

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Piave» o «Vini del Piave».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Piave» o «Vini del Piave», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 24 settembre 1971) e successivamente modificata con decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1981 (*Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 1° giugno 1982), propone la modifica del disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI D.O.C. «PIAVE» O «VINI DEL PIAVE»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Vini del Piave» o «Piave» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine «Vini del Piave» o «Piave» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Cabernet,
Cabernet Sauvignon,
Merlot,
Pinot Bianco,
Pinot Grigio,
Pinot Nero,
Raboso,
Tocai Italico,
Verduzzo,
Chardonnay

è riservata ai vini ottenuti nell'ambito aziendale da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno il 95% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve di altri vitigni tradizionali a frutto di colore analogo «raccomandati» per la zona, presenti nei vigneti in misura non superiore al 5%.

Nei vigneti destinati alla produzione dei vini:

Cabernet è ammessa la presenza di vitigni Cabernet franc e Cabernet sauvignon da soli o congiuntamente;

Raboso è ammessa la presenza dei vitigni Raboso Piave e Raboso Veronese da soli o congiuntamente;

Verduzzo è ammessa la presenza dei vitigni Verduzzo trevigiano e Verduzzo friulano da soli o congiuntamente.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vini del Piave» o «Piave» devono essere prodotte nell'intero territorio ricadente nel bacino del Piave con l'esclusione di quelle zone non idonee alla produzione di vini di qualità e di pregio previsti dal presente disciplinare.

In particolare la zona di produzione comprende:

Provincia di Treviso:

L'intero territorio dei comuni di Arcade, Breda di Piave, Casale sul Sile, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, Fontanelle, Godega S. Urbano, Gorgo al Monticano, Mareno di Piave, Maserada, Monastier, Oderzo, Ormelle, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Portobuffolè, Povegliano, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, Spresiano, Vazzola, Zenson di Piave.

Parte del territorio dei comuni di Carbonera, Casier, Gaiarine, Mansuè, Mogliano Veneto, Orsago, Preganziol, Silea, Villorba, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Giavera del Montello, Montebelluna, Motta di Livenza, Nervesa della Battaglia, Paese, San Vendemiano, Susegana, Trevignano, Vittorio Veneto, Volpago del Montello.

Provincia di Venezia:

L'intero territorio dei comuni di Fossalta di Piave, Marcon, Meolo, Noventa di Piave, Quarto d'Altino, San Donà di Piave.

Parte del territorio dei comuni di Venezia, Ceggia, Eraclea, Jesolo, Musile di Piave, Torre di Mosto.

Tale zona è così delimitata:

partendo dal fiume Livenza dove la provincia di Treviso confina con quella di Venezia, la linea di delimitazione segue l'argine destro del fiume stesso fino al ponte della frazione La Salute di Livenza; da detto ponte continua per la strada Fausta fino al ponte girevole sul canale Livenza Morta, in località La Salute, indi prende la strada che corre lungo l'argine destro del canale fino alla località Brian. Da questa località segue il canale Largon e il canale S. Croce fino alla sua confluenza col canale delle Talpe, quindi percorre tale canale fino all'incrocio dello stesso col collettore principale del Livenzuola fino all'incrocio con il canale Revedoli, continua per il canale medesimo fino alla confluenza con fiume Piave e passato il fiume giunge a Cortellazzo. Da Cortellazzo prosegue lungo il canale Cavetta fino all'incrocio con lo stradone per C. Carrar e percorre detto stradone fino alla sua intersezione col canale Cortellazzo. Prosegue lungo detto canale fino all'incrocio con lo stradone Bova Mochè, che percorre fino ad incontrare (q. 0.2) e seguire verso ovest, la strada che corre parallela, ed a sud, al canale Cortellazzo fino all'incrocio con la strada di congiunzione tra via Cavetta di Marina e via Corer, segue, verso sud, questa strada (che coincide con l'acquedotto sotterraneo) per circa 300 metri fino al punto di incontro con via Corer. Segue tale via ad ovest, raggiunge la via Pazienti e piegando a sud, raggiunge il canale delle Dune. Percorre quindi il canale suddetto fino all'incrocio con via Roma destra (strada litoranea) e continuando per detta via raggiunge il fiume Sile che risale fino a Cà Uliana (C. Bianca). Viene seguito quindi l'argine litoraneo fino a C. Ghisa, d'onde piega ad ovest lungo la strada per Cà Luciana riprendendo a seguire l'argine litoraneo fino al suo congiungimento con l'argine di S. Marco. Proseguendo lungo quest'ultimo argine raggiunge Caposile. Da Caposile la linea di delimitazione segue la strada per Portegrandi fino al bivio con la strada Interessati; risale quindi la strada Interessati raggiungendo l'incrocio con la strada delle Millepertiche e, percorsa detta strada verso ovest fino alla località Millepertiche, continua per la stessa strada per un tratto di circa 300 metri volgendo quindi a sud per il canale che passa per le qq. 1 fino a C. Storta dove incontra il canale Canellera. Costeggia detto canale fino ad immettersi, presso C. della Macchinetta, sul canale Lanzoni che segue verso ovest fino all'incrocio con la strada che congiunge Trezze con la strada Caposile-Portegrandi e, sulla medesima fino al punto di incontro con la Caposile-Portegrandi che percorre verso ovest fino a Portegrandi.

Da Portegrandi la linea di delimitazione continua con la strada statale n. 14 e poco prima di Terzo (km. 8 + 225) sale lungo la via che costeggia Cà Zorzi per raggiungere il fiume Dese proseguendo per detto fiume fino al punto di intersezione dello stesso con il confine della provincia di Treviso. La delimitazione prende quindi a seguire (verso nord) tale confine fino al suo incrocio con la strada Marcon-Mogliano e, piegato ad ovest lungo tale strada raggiunge l'abitato di Mogliano e si dirige verso nord lungo la statale n. 13 Pontebbana, che lascia in corrispondenza della località Madonna della Grazie. Di qui piega ad est seguendo la strada che da Madonna delle Grazie porta a Dosson attraverso la località Case Minime e quindi attraverso le scuole elementari di detto paese; prosegue lungo la nuova strada Dosson-Casier e giunti a Casier passa sull'altra sponda del Sile all'altezza dei «Silos» raggiungendo Silea. Di qui la linea di delimitazione prende la strada per Lanzago, poi quella per Carbonera e oltrepassato Biban giunge a Pezzan. Piega quindi ad ovest lungo la strada per Lancenigo, e passando per villa Branbullo e villa Gemma, raggiunge la statale n. 13 Pontebbana in corrispondenza dell'abitato di Carità di Villorba. Segue a sud la statale Pontebbana fino all'incrocio con la strada per borgo Fontane che segue finché, oltrepassato detto borgo, incontra e segue verso est il confine del comune di Treviso fino alla sua intersezione con la statale Feltrina (n. 348). Di qui la linea di delimitazione si identifica con la suddetta statale fino al suo incrocio con la statale Schiavonesca-Marosticana (n. 248), in località Pilastroni. Piega quindi ad est lungo detta statale per attraversare poi, subito dopo passato l'abitato di Nervesa della Battaglia, il fiume Piave con una linea retta tra il ponte sul canale della Vittoria (q. 80), in territorio del comune di Nervesa, e la strada che conduce a Borgo Battistella (q. 77) sull'altra sponda. Di qui piega a destra e, superato l'argine del Piave, segue la strada per la località Colfosco, d'onde prosegue per Susegana immettendosi sulla statale Pontebbana immediatamente prima dell'abitato di quest'ultimo paese. Costeggiando il tracciato della statale Pontebbana fino all'incrocio di questa con la statale n. 51 (stazione di S. Vendemiano), prosegue in coincidenza con il percorso di detta statale fino alla località Casello Cinque, dove piega lungo la strada per Colle Umberto. Attraversato il paese raggiunge borgo Pigatti e, a borgo S. Rocco, gira a sinistra lungo la strada di raccordo con la provinciale S. Giacomo di Veglia, Cordignano, Ponte della Muda. Prosegue poi ad est lungo detta provinciale fino a Ponte della Muda; indi gira a sud lungo la strada che attraversando il vecchio percorso della statale Pontebbana, porta a Palù di Ponte e quindi a borgo Palù. Di qui la delimitazione della zona si identifica con la provinciale per Francenigo, dove si salda con il fiume Aralt e quindi con il confine tra le province di Treviso e di Pordenone che segue verso sud fino a Cà Salice. Piega quindi ad ovest lungo il fiume Livenza fino alla intersezione con la strada Portobuffolè-Mansuè (q. 11) e la percorre fino a questa località. A Mansuè la linea di delimitazione volge ad est coincidendo con la strada per Navolè, ma giunta a Fossabiuba piega a nord lungo la strada che porta in località Ponti di Tremeacque. Di qui torna a seguire il fiume Livenza che discende verso sud, fino al punto di partenza.

Dalla zona sopra delimitata viene escluso il seguente territorio:

partendo dalla confluenza del canale Piavon con il canale Canalat in località Ceggia, la linea di delimitazione segue il canale Canalat fino alla strada che va a congiungersi col canale Nogariola in prossimità di Cà Simonetto; segue a nord il canale Nogariola fino alla sua confluenza col canale Casaratta, percorre a sud-est il canale Casaratta raggiungendo la località Staffolo e per la strada Staffolo-Stretti fino alla località Osteria al Marochino. Prosegue verso est lungo il canale S. Martino e per breve tratto il canale Casaratta, quindi, passato il canale il Taglio, percorre il canale collettore «Principale primo» per raggiungere Ponte Capitello. Da Ponte Capitello la linea di delimitazione segue la strada Fausta fino al suo incrocio con la strada che, passando per la località Tre Case, si dirige verso sud. Percorre detta strada fino alla confluenza col collettore «Principale secondo» e segue detto collettore fino alla località Senzielli e poi lungo il Canale Cavanella fino al ponte Tre Cai, quindi verso nord, per la strada Salici, fino al ponte Salici. Continua per la strada diretta a San Giorgio di Livenza che viene lasciata prima di giungere al Livenza Morta — in prossimità dell'opificio a forza elettrica — per piegare verso sud-est lungo lo stradone che inizia dall'agenzia Romiati, e seguire poi, sempre in direzione sud-est, il sentiero fino al canale Paletti. Scende per detto canale fino al suo incrocio con la strada Valle Tagli e di qui prosegue, in linea retta, fino alla località Cà Pernice. Percorre ora lo stradone tra Cà

Pernice e il canale Valle dei Tagli e poi lungo detto canale, verso nord, fino alla località Camavita. Prende la strada vicinale per la località Socchiera, piega lungo il canale Mazzotto e in corrispondenza della località Carranta, prosegue lungo il canale Sette Casoni fino alla sua confluenza col canale Braccio di Sacca. Percorre tale canale fino al suo congiungimento con il collettore «Principale secondo» (Agenzia Sette Casoni), costeggia detto collettore fino al Ponte la Parada e prosegue per il canale «Emo primo» in direzione ovest prima e poi nord fino allo stradone che va da Cà Fornassari a Stretti. La linea di delimitazione segue tale stradone fino al ponte sul canale Brian (nord di Stretti), lo attraversa per seguire verso ovest detto canale fino ad incontrare e seguire, verso nord, il canale della Pace e lo stradone pedonale tangente a Cà Speranza che percorre fino al canale della Bella Madonna.

Continua ancora ad ovest per detto canale fino alla località Osteria dove, passato il ponte, segue verso nord il canale Piavon raggiungendo il bivio col canale Fossa che viene seguito fino alla sua confluenza col canale Maliso.

Percorre il canale Maliso fino al suo incontro col canale Taglietto; quindi in linea retta, lungo la carrareccia, raggiunge il canale Piavon in prossimità di Case San Biagio e il canale Piavon fino a Ceggia, punto di inizio della delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura, di origine sedimentaria-alluvionale e di natura prevalentemente argillosa, calcarea e ghiaiosa.

Sono invece da escludere i terreni torbosi, umidi o freschi e quelli decisamente silicei.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei «Vini del Piave» o «Piave» non deve essere superiore, per ettaro di coltura specializzata: a q.li 140 per il vino «Raboso»; a q.li 130 per il vino «Chardonnay» ed il vino «Merlot»; a q.li 120 per il vino «Pinot bianco», per il vino «Pinot nero» ed il vino «Verduzzo»; a q.li 110 per il vino «Cabernet», il vino «Pinot grigio» ed il vino «Tocai italico»; a q.li 120 per il vino «Cabernet Sauvignon».

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro di vigneto a coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.

La resa massima dell'uva in vino ammessa alla certificazione non deve essere superiore al 70% per il Cabernet, lo Chardonnay, il Merlot, il Pinot bianco, il Pinot grigio, il Pinot nero, il Tocai italico, il Cabernet Sauvignon ed il Verduzzo ed al 65% per il Raboso.

Qualora la resa superi i limiti sopra indicati la differenza non avrà diritto alla D.O.C.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio della provincia di Treviso e nel territorio situato ad oriente del fiume Brenta, in provincia di Venezia.

È in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di consentire che le suddette operazioni siano effettuate anche in stabilimenti situati nei comuni di Fontanafredda, Porcia, Sacile, Caneva, Pasiano e Prata della provincia di Pordenone, sentito il parere della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone in ordine alla tradizionalità della effettuazione delle operazioni stesse nei citati comuni e a condizione che le ditte interessate:

1) presentino richiesta motivata e corredata del parere degli organi tecnici della regione Friuli-Venezia Giulia sulla rispondenza tecnica degli impianti di vinificazione;

2) dimostrino di essere preesistenti alla data di pubblicazione del presente decreto;

3) vinifichino ai fini dell'impiego della denominazione di origine controllata di cui al presente disciplinare uve prodotte in terreni vitati debitamente iscritti all'albo dei vigneti.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai «Vini del Piave» o «Piave» Cabernet, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Merlot, Pinot Grigio, Pinot Nero, Raboso, Tocai Italico e Verduzzo un titolo alcoolometrico volumico naturale minimo di 10,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Nella preparazione dei «Vini del Piave» o «Piave» è consentita nella misura massima del 10% del volume la tradizionale correzione con uve, mosti o vini provenienti dalle uve a colore analogo delle varietà di vitigni previste nella denominazione di origine controllata di cui all'art. 2 del presente disciplinare di produzione.

Il vino «Vini del Piave» o «Piave» Raboso non può essere immesso al consumo se non dopo essere stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno tre anni di cui almeno uno in botte.

Art. 6.

I «Vini del Piave» o «Piave» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Merlot:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso, intenso, caratteristico; più delicato etereo e gradevole se invecchiato;

sapore: asciutto o abboccato, sapido, di corpo, giustamente tannico, armonico;

titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11;

acidità totale minima: 4,8 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Cabernet:

colore: rosso rubino, quasi granato se invecchiato;

odore: vinoso, intenso, caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, sapido, di corpo, lievemente erbacco, giustamento tannico, armonico e caratteristico;

titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso, marcato, tipico, con profumo di violetta con il prolungarsi dell'invecchiamento;

sapore: asciutto, armonico, di corpo, caratteristico;

titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Tocai:

colore: giallo paglierino chiaro, tendente al verdognolo;

odore: delicato, gradevole, caratteristico, non molto intenso;

sapore: asciutto, fresco, armonico, lievemente aromatico;

titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Verduzzo:

colore: giallo dorato più o meno intenso;

odore: vinoso delicato, caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, sapido, armonico e gradevole;

titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Pinot bianco:

colore: giallo paglierino;

odore: delicato e caratteristico;

sapore: pieno, morbido e armonico;

titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Pinot grigio:

colore: dal giallo paglierino al ramato secondo i sistemi di vinificazione;

odore: intenso, caratteristico;

sapore: vellutato, morbido e armonico;

titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11;

acidità totale minima: 4,8 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Pinot nero:

colore: rosso rubino tendente al granato se invecchiato:

odore: vinoso, tipico, gradevole;

sapore: asciutto o leggermente amabile, sapido, di corpo, armonico;

titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11;

acidità totale minima: 4,8 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Raboso:

colore: rosso rubino carico, tendente al granato, con il prolungato invecchiamento;

odore: vinoso, marcato, tipico, con profumo di violetta con il prolungarsi dell'invecchiamento;

sapore: secco, austero sapido giustamente tannico leggermente acidulo;

titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11,5;

acidità totale minima: 6,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Chardonnay:

colore: paglierino;

odore: fine, caratteristico;

sapore: asciutto, fine, talvolta morbido;

titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

È in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste modificare con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Nei «Vini del Piave» o «Piave» con le specificazioni di vitigno di cui appresso si possono usare assieme alla denominazione le menzioni aggiuntive indicate nel presente articolo alle seguenti condizioni:

Merlot: qualora il vino ottenuto provenga da uve con un titolo alcoolometrico volumico naturale minimo di 11 gradi e sia immesso al consumo con un titolo alcoolometrico volumico totale minimo di 12,5 gradi dopo essere stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni di cui almeno sei mesi in botte, può portare in etichetta la menzione aggiuntiva «Riserva».

Tale vino deve in ogni caso risultare di sapore asciutto;

Cabernet: qualora il vino ottenuto provenga da uve con un titolo alcoolometrico volumico naturale minimo di 11,5 gradi e sia immesso al consumo con un titolo alcoolometrico volumico totale minimo di 12,5 gradi dopo essere stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni di cui almeno uno in botte, può portare in etichetta la menzione aggiuntiva «Riserva»;

Cabernet Sauvignon: qualora il vino ottenuto provenga da uve con un titolo alcoolometrico volumico naturale minimo di 11,5 gradi e sia immesso al consumo con un titolo alcoolometrico volumico totale minimo di 12,5 gradi dopo essere stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno 2 anni di cui almeno uno in botte, può portare in etichetta la menzione aggiuntiva «Riserva».

I periodi di invecchiamento obbligatorio previsti nel disciplinare di produzione decorrono dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 8.

È vietato usare congiuntamente alla denominazione «Vini del Piave» o «Piave» qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «selezionato», «scelto» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini così qualificati sono stati ottenuti.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Vini del Piave» o «Piave» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

91A3562

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Cooperativa edilizia Ferruccio Gilera - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Monza.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1991 il rag. Riva Franco è stato nominato commissario liquidatore della società «Cooperativa edilizia Ferruccio Gilera - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Monza (Milano), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 2 aprile 1990, in sostituzione dell'ing. Speziale Luigi, dimissionario.

91A3625

Autorizzazione all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 25 luglio 1991 è stato autorizzato l'acquisto, da parte dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, per il prezzo di L. 145.000.000, dell'immobile rappresentato da un appartamento di 5,5 vani, al piano rialzato dello stabile sito in Udine, via d'Aronco n. 5, come da rogito per notaio Chiara Contursi, rep. n. 30328 del 18 gennaio 1990.

91A3563

MINISTERO DEL TESORO

N. 150

Corso dei cambi del 2 agosto 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1320,100	1320,100	1320,10	1320,100	1320,100	1320,100	1319,800	1320,100	1320,100	—
E.C.U.	1535,200	1535,200	1534,50	1535,200	1535,200	1535,200	1535,250	1535,200	1535,200	—
Marco tedesco	747,530	747,530	747,75	747,530	747,530	747,530	747,600	747,530	747,530	—
Franco francese	219,840	219,840	220,50	219,840	219,840	219,840	219,860	219,840	219,840	—
Lira sterlina	2196,900	2196,900	2200,75	2196,900	2196,900	2196,900	2197,200	2196,900	2196,900	—
Fiorino olandese	663,090	663,090	663,50	663,090	663,090	663,090	663,080	663,090	663,090	—
Franco belga	36,290	36,290	36,34	36,290	36,290	36,290	36,286	36,290	36,290	—
Peseta spagnola	11,943	11,943	11,95	11,943	11,943	11,943	11,944	11,943	11,943	—
Corona danese	192,980	192,980	193,25	192,980	192,980	192,980	192,990	192,980	192,980	—
Lira irlandese	1999 —	1999 —	1997 —	1999 —	1999 —	1999 —	1998,900	1999 —	1999 —	—
Dracma greca	6,803	6,803	6,80	6,803	6,803	6,803	6,803	6,803	6,803	—
Escudo portoghese	8,719	8,719	8,72	8,719	8,719	8,719	8,719	8,719	8,719	—
Dollaro canadese	1146,800	1146,800	1148 —	1146,800	1146,800	1146,800	1146,850	1146,800	1146,800	—
Yen giapponese	9,577	9,577	9,58	9,577	9,577	9,577	9,574	9,577	9,577	—
Franco svizzero	857,150	857,150	856,50	857,150	857,150	857,150	857,280	857,150	857,150	—
Scellino austriaco	106,207	106,207	106,20	106,207	106,207	106,207	106,227	106,207	106,207	—
Corona norvegese	191,440	191,440	191,50	191,440	191,440	191,440	191,440	191,440	191,440	—
Corona svedese	206 —	206 —	206 —	206 —	206 —	206 —	205,950	206 —	206 —	—
Marco finlandese	310,300	310,300	310,50	310,300	310,300	310,300	310,500	310,300	310,300	—
Dollaro australiano	1026,300	1026,300	1028 —	1026,300	1026,300	1026,300	1027,500	1026,300	1026,300	—

Media dei titoli del 2 agosto 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	66,050
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	102,975
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,800
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,375
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	85,475
» » » 21- 4-1987/94	85,325
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,125
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,025
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,200
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,100
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,925
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,925
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,975
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,975
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,775
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,450
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,525
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,400
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,250
» » » 12,50% 20-11-1990/96	99,250
» » » 10,25% 1-12-1988/96	97,225
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,875
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,375
Certificati di credito del Tesoro 9,50% 19- 5-1987/92	98,975
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	95,275
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,750
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	94,875
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	113,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,100
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,175
» » » TR 2,5% 1983/93	94,550
» » » Ind. 1- 9-1984/91	100,025
» » » » 1-10-1984/91	100,200
» » » » 1-11-1984/91	100,200
» » » » 1-12-1984/91	100,275
» » » » 1- 1-1985/92	100,475
» » » » 1- 2-1985/92	100,225
» » » » 18- 4-1986/92	100,400
» » » » 19- 5-1986/92	100,775
» » » » 20- 7-1987/92	100,350
» » » » 19- 8-1987/92	100,500
» » » » 1-11-1987/92	100,225
» » » » 1-12-1987/92	100,275
» » » » 1- 1-1988/93	100,525

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93. . . .	99,975
» » » »	1- 3-1988/93. . . .	100 —
» » » »	1- 4-1988/93. . . .	100,525
» » » »	1- 5-1988/93. . . .	100,475
» » » »	1- 6-1988/93. . . .	100,625
» » » »	18- 6-1986/93. . . .	100,525
» » » »	1- 7-1988/93. . . .	100,750
» » » »	17- 7-1986/93. . . .	99,775
» » » »	1- 8-1988/93. . . .	100,875
» » » »	19- 8-1986/93. . . .	99,375
» » » »	1- 9-1988/93. . . .	100,250
» » » »	18- 9-1986/93. . . .	99,375
» » » »	1-10-1988/93. . . .	100,300
» » » »	20-10-1986/93. . . .	99,625
» » » »	1-11-1988/93. . . .	100,500
» » » »	18-11-1987/93. . . .	99,600
» » » »	19-12-1986/93. . . .	99,825
» » » »	1- 1-1989/94. . . .	100,175
» » » »	1- 2-1989/94. . . .	100,300
» » » »	1- 3-1989/94. . . .	100,275
» » » »	15- 3-1989/94. . . .	100,175
» » » »	1- 4-1989/94. . . .	100,175
» » » »	1- 9-1989/94. . . .	99,750
» » » »	1-10-1987/94. . . .	99,125
» » » »	1-11-1989/94. . . .	99,800
» » » »	1- 1-1990/95. . . .	99,350
» » » »	1- 2-1985/95. . . .	100,050
» » » »	1- 3-1985/95. . . .	98,600
» » » »	1- 3-1990/95. . . .	99,025
» » » »	1- 4-1985/95. . . .	98,625
» » » »	1- 5-1985/95. . . .	98,650
» » » »	1- 5-1990/95. . . .	99,225
» » » »	1- 6-1985/95. . . .	98,650
» » » »	1- 7-1985/95. . . .	99,275
» » » »	1- 7-1990/95. . . .	99,150
» » » »	1- 8-1985/95. . . .	99,100
» » » »	1- 9-1985/95. . . .	98,425
» » » »	1- 9-1990/95. . . .	99,500
» » » »	1-10-1985/95. . . .	98,775
» » » »	1-10-1990/95. . . .	99,100
» » » »	1-11-1985/95. . . .	99,025
» » » »	1-11-1990/95. . . .	99,175
» » » »	1-12-1985/95. . . .	99,100
» » » »	1-12-1990/95. . . .	99,200
» » » »	1- 1-1986/96. . . .	98,875
» » » »	1- 1-1986/96 II . .	100,900
» » » »	1- 2-1986/96. . . .	98,925
» » » »	1- 3-1986/96. . . .	99,125
» » » »	1- 4-1986/96. . . .	99,550
» » » »	1- 5-1986/96. . . .	99,425
» » » »	1- 6-1986/96. . . .	99,375
» » » »	1- 7-1986/96. . . .	99,100
» » » »	1- 8-1986/96. . . .	98,575
» » » »	1- 9-1986/96. . . .	98,300
» » » »	1-10-1986/96. . . .	97,450
» » » »	1-11-1986/96. . . .	97,575
» » » »	1-12-1986/96. . . .	97,525
» » » »	1- 1-1987/97. . . .	97,675
» » » »	1- 2-1987/97. . . .	97,675
» » » »	18- 2-1987/97. . . .	97,650
» » » »	1- 3-1987/97. . . .	97,825
» » » »	1- 4-1987/97. . . .	98 —
» » » »	1- 5-1987/97. . . .	98,250
» » » »	1- 6-1987/97. . . .	98,150
» » » »	1- 7-1987/97. . . .	98,150
» » » »	1- 8-1987/97. . . .	98,500
» » » »	1- 9-1987/97. . . .	98,050

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1-11-1991.	99,800
» » »	11,50%	21-12-1991.	99,800
» » »	9,25%	1- 1-1992.	99,600
» » »	9,25%	1- 2-1992.	99,250
» » »	11,00%	1- 2-1992.	99,400
» » »	9,15%	1- 3-1992.	99,200
» » »	12,50%	17- 3-1992.	99,925
» » »	9,15%	1- 4-1992.	99,250
» » »	11,00%	1- 4-1992.	99,350
» » »	12,50%	1- 4-1992.	99,550
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,975
» » »	12,50%	18- 4-1992.	99,875
» » »	9,15%	1- 5-1992.	99,100
» » »	11,00%	1- 5-1992.	98,625
» » »	12,50%	1- 5-1992.	99,375
» » »	12,50%	17- 5-1992.	99,425
» » »	9,15%	1- 6-1992.	98,350
» » »	10,50%	1- 7-1992.	99,925
» » »	11,50%	1- 7-1992.	99,425
» » »	11,50%	1- 8-1992.	99,800
» » »	12,50%	1- 9-1992.	100,100
» » »	12,50%	1-10-1992.	100,100
» » »	12,50%	1- 2-1993.	100,375
» » »	12,50%	1- 7-1993.	100,025
» » »	12,50%	1- 8-1993.	99,975
» » »	12,50%	1- 9-1993.	99,550
» » »	12,50%	1-10-1993.	99,550
» » »	12,50%	1-11-1993.	99,450
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,375
» » »	12,50%	17-11-1993.	99,525
» » »	12,50%	1-12-1993.	99,425
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	99,400
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,175
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,525
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	98,950
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	98,950
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99 —
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,050
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	98,825
» » »	12,50%	1-11-1990/94	98,725
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	97,775
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	97,675
» » »	12,50%	1-11-1990/97	97,400

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 9-1987/91	8,75% .	99,375
» » » »	21- 3-1988/92	8,50% .	98,300
» » » »	26- 4-1988/92	8,50% .	98,250
» » » »	25- 5-1988/92	8,50% .	98,375
» » » »	22-11-1984/92	10,50% .	102.125
» » » »	22- 2-1985/93	9,60% .	99,875
» » » »	15- 4-1985/93	9,75% .	101 —
» » » »	22- 7-1985/93	9,00% .	99,450
» » » »	25- 7-1988/93	8,75% .	97,275
» » » »	28- 9-1988/93	8,75% .	95,825
» » » »	26-10-1988/93	8,65% .	95,875
» » » »	22-11-1985/93	8,75% .	99,450
» » » »	28-11-1988/93	8,50% .	94,275
» » » »	28-12-1988/93	8,75% .	95,400
» » » »	21- 2-1986/94	8,75% .	99,050
» » » »	25- 3-1987/94	7,75% .	95,100
» » » »	19- 4-1989/94	9,90% .	99,600
» » » »	26- 5-1986/94	6,90% .	94,250
» » » »	26- 7-1989/94	9,65% .	101,550
» » » »	30- 8-1989/94	9,65% .	98,950
» » » »	26-10-1989/94	10,15% .	98,850
» » » »	22-11-1989/94	10,70% .	100,075
» » » »	24- 1-1990/95	11,15% .	102,050
» » » »	27- 3-1990/95	12,00% .	105,150
» » » »	24- 5-1989/95	9,90% .	99,225
» » » »	29- 5-1990/95	11,50% .	104,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M02081

N. 151

Corso dei cambi del 5 agosto 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1298,250	1298,250	1298,50	1298,250	1298,250	1298,250	1298,510	1298,250	1298,250	1298,25
E.C.U.	1534,750	1534,750	1534,50	1534,750	1534,750	1534,750	1534,600	1534,750	1534,750	1534,75
Marco tedesco	747,730	747,730	748 —	747,730	747,730	747,730	747,720	747,730	747,730	747,73
Franco francese	219,780	219,780	220,50	219,780	219,780	219,780	219,750	219,780	219,780	219,78
Lira sterlina	2197,800	2197,800	2200 —	2197,800	2197,800	2197,800	2197,800	2197,800	2197,800	2197,80
Fiorino olandese	663,270	663,270	663,50	663,270	663,270	663,270	663,170	663,270	663,270	663,27
Franco belga	36,299	36,299	36,34	36,299	36,299	36,299	36,298	36,299	36,299	36,29
Peseta spagnola	11,940	11,940	11,95	11,940	11,940	11,940	11,939	11,940	11,940	11,94
Corona danese	192,930	192,930	193 —	192,930	192,930	192,930	192,880	192,930	192,930	192,93
Lira irlandese	1998,500	1998,500	1998 —	1998,500	1998,500	1998,500	1999,350	1998,500	1998,500	—
Dracma greca	6,787	6,787	6,78	6,787	6,787	6,787	6,788	6,787	6,787	—
Escudo portoghese	8,724	8,724	8,72	8,724	8,724	8,724	8,724	8,724	8,724	8,72
Dollaro canadese	1128,800	1128,800	1130 —	1128,800	1128,800	1128,800	1128 —	1128,800	1128,800	1128,80
Yen giapponese	9,463	9,463	9,58	9,463	9,463	9,463	9,457	9,463	9,463	9,46
Franco svizzero	859,350	859,350	859 —	859,350	859,350	859,350	859,500	859,350	859,350	859,35
Scellino austriaco	106,268	106,268	106,70	106,268	106,268	106,268	106,262	106,268	106,268	106,26
Corona norvegese	191,390	191,390	191,50	191,390	191,390	191,390	191,370	191,390	191,390	191,39
Corona svedese	205,920	205,920	207 —	205,920	205,920	205,920	205,950	205,920	205,920	205,92
Marco finlandese	310,300	310,300	310,50	310,300	310,300	310,300	310,180	310,300	310,300	—
Dollaro australiano	1011 —	1011 —	1013 —	1011 —	1011 —	1011 —	1011,100	1011 —	1011 —	1011 —

Media dei titoli del 5 agosto 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	66,050
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	102,475
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,925
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,375
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	85,475
» » » 21- 4-1987/94	85,325
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,050
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,200
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,225
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,025
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,950
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,875
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,975
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100 —
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,725
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,450
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,575
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,500
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,350
» » » 12,50% 20-11-1990/96	99,325
» » » 10,25% 1-12-1988/96	97,175
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,925
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,375
Certificati di credito del Tesoro 9,50% 19- 5-1987/92	98,975
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	95,325
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,750
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	94,875
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	113,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,150
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,050
» » » TR 2,5% 1983/93	94,350
» » » Ind. 1- 9-1984/91	100,025
» » » » 1-10-1984/91	100,225
» » » » 1-11-1984/91	100,250
» » » » 1-12-1984/91	100,325
» » » » 1- 1-1985/92	100,175
» » » » 1- 2-1985/92	100,125
» » » » 18- 4-1986/92	100,700
» » » » 19- 5-1986/92	100,775
» » » » 20- 7-1987/92	100,350
» » » » 19- 8-1987/92	100,475
» » » » 1-11-1987/92	100,225
» » » » 1-12-1987/92	100,275
» » » » 1- 1-1988/93	100,050

Certificati di credito	del Tesoro	Ind.			
Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1- 2-1988/93....	99,975
»	»	»	»	1- 3-1988/93....	100 —
»	»	»	»	1- 4-1988/93....	100,050
»	»	»	»	1- 5-1988/93....	100,475
»	»	»	»	1- 6-1988/93....	100,625
»	»	»	»	18- 6-1986/93....	100,025
»	»	»	»	1- 7-1988/93....	100,900
»	»	»	»	17- 7-1986/93....	99,775
»	»	»	»	1- 8-1988/93....	100,800
»	»	»	»	19- 8-1986/93....	99,425
»	»	»	»	1- 9-1988/93....	100,250
»	»	»	»	18- 9-1986/93....	99,375
»	»	»	»	1-10-1988/93....	100,325
»	»	»	»	20-10-1986/93....	99,575
»	»	»	»	1-11-1988/93....	100,450
»	»	»	»	18-11-1987/93....	99,650
»	»	»	»	19-12-1986/93....	99,825
»	»	»	»	1- 1-1989/94....	100,225
»	»	»	»	1- 2-1989/94....	100,250
»	»	»	»	1- 3-1989/94....	100,275
»	»	»	»	15- 3-1989/94....	100,175
»	»	»	»	1- 4-1989/94....	100,175
»	»	»	»	1- 9-1989/94....	99,750
»	»	»	»	1-10-1987/94....	99,175
»	»	»	»	1-11-1989/94....	99,800
»	»	»	»	1- 1-1990/95....	99,350
»	»	»	»	1- 2-1985/95....	100,050
»	»	»	»	1- 3-1985/95....	98,750
»	»	»	»	1- 3-1990/95....	99,175
»	»	»	»	1- 4-1985/95....	98,725
»	»	»	»	1- 5-1985/95....	98,675
»	»	»	»	1- 5-1990/95....	99,350
»	»	»	»	1- 6-1985/95....	98,800
»	»	»	»	1- 7-1985/95....	99,300
»	»	»	»	1- 7-1990/95....	99,225
»	»	»	»	1- 8-1985/95....	99,025
»	»	»	»	1- 9-1985/95....	98,475
»	»	»	»	1- 9-1990/95....	99,125
»	»	»	»	1-10-1985/95....	98,800
»	»	»	»	1-10-1990/95....	99,150
»	»	»	»	1-11-1985/95....	99,025
»	»	»	»	1-11-1990/95....	99,200
»	»	»	»	1-12-1985/95....	99,200
»	»	»	»	1-12-1990/95....	99,100
»	»	»	»	1- 1-1986/96....	98,975
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II ..	100,700
»	»	»	»	1- 2-1986/96....	99,050
»	»	»	»	1- 3-1986/96....	99,200
»	»	»	»	1- 4-1986/96....	99,550
»	»	»	»	1- 5-1986/96....	99,450
»	»	»	»	1- 6-1986/96....	99,500
»	»	»	»	1- 7-1986/96....	99,100
»	»	»	»	1- 8-1986/96....	98,650
»	»	»	»	1- 9-1986/96....	98,300
»	»	»	»	1-10-1986/96....	97,675
»	»	»	»	1-11-1986/96....	97,525
»	»	»	»	1-12-1986/96....	97,475
»	»	»	»	1- 1-1987/97....	97,825
»	»	»	»	1- 2-1987/97....	97,700
»	»	»	»	18- 2-1987/97....	97,725
»	»	»	»	1- 3-1987/97....	98,025
»	»	»	»	1- 4-1987/97....	98,150
»	»	»	»	1- 5-1987/97....	98,325
»	»	»	»	1- 6-1987/97....	98,175
»	»	»	»	1- 7-1987/97....	98,150
»	»	»	»	1- 8-1987/97....	98,450
»	»	»	»	1- 9-1987/97....	98,025

Buoni	Tesoro	Pol.			
Buoni	Tesoro	Pol.	11,50%	1-11-1991...........	99,775
»	»	»	11,50%	21-12-1991...........	99,750
»	»	»	9,25%	1- 1-1992...........	99,275
»	»	»	9,25%	1- 2-1992...........	99,100
»	»	»	11,00%	1- 2-1992...........	99,500
»	»	»	9,15%	1- 3-1992...........	98,900
»	»	»	12,50%	17- 3-1992...........	99,900
»	»	»	9,15%	1- 4-1992...........	98,625
»	»	»	11,00%	1- 4-1992...........	99,350
»	»	»	12,50%	1- 4-1992...........	99,575
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92.........	99,950
»	»	»	12,50%	18- 4-1992...........	99,850
»	»	»	9,15%	1- 5-1992...........	99,200
»	»	»	11,00%	1- 5-1992...........	98,625
»	»	»	12,50%	1- 5-1992...........	99,925
»	»	»	12,50%	17- 5-1992...........	99,975
»	»	»	9,15%	1- 6-1992...........	98,475
»	»	»	10,50%	1- 7-1992...........	99,925
»	»	»	11,50%	1- 7-1992...........	99,550
»	»	»	11,50%	1- 8-1992...........	99,775
»	»	»	12,50%	1- 9-1992...........	100,100
»	»	»	12,50%	1-10-1992...........	100,175
»	»	»	12,50%	1- 2-1993...........	100,475
»	»	»	12,50%	1- 7-1993...........	100,150
»	»	»	12,50%	1- 8-1993...........	99,950
»	»	»	12,50%	1- 9-1993...........	99,625
»	»	»	12,50%	1-10-1993...........	99,550
»	»	»	12,50%	1-11-1993...........	99,575
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q........	99,450
»	»	»	12,50%	17-11-1993...........	99,575
»	»	»	12,50%	1-12-1993...........	99,425
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94.........	99,500
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94.........	99,100
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94.........	99,525
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94.........	99,050
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94.........	99,050
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94.........	99,025
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94.........	99,250
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94.........	99,050
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94.........	98,900
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97.........	97,750
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97.........	97,675
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97.........	97,475

Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.			
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	21- 9-1987/91	8,75% .	99,050
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50% .	98,250
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50% .	97,925
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50% .	98,300
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50% .	102,050
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60% .	99,875
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75% .	100,600
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00% .	100,100
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75% .	97,100
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75% .	95,825
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65% .	95,550
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75% .	99,050
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50% .	94,475
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75% .	95,400
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75% .	99,025
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75% .	95,050
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90% .	99,500
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90% .	94,850
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65% .	101;100
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65% .	98,400
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15% .	98,900
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70% .	100,100
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15% .	102,450
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00% .	105,050
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90% .	99,075
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50% .	104,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M05081

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla società «Italian Audit Center S.r.l.», in Fano, all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile.

Con decreto interministeriale 3 agosto 1991, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Italian Audit Center S.r.l.», con sede legale in Fano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

91A3626

Modificazione alla forma giuridica, alla denominazione e al trasferimento della società «Co.Rev. - Società di organizzazione, revisione, fiduciaria S.r.l.», in Torino.

Con decreto interministeriale 3 agosto 1991 il decreto 21 maggio 1984 con il quale la società «Co.Rev. - Società di organizzazione, revisione, fiduciaria - S.r.l.», con sede in Torino, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, è modificato nella parte relativa alla forma giuridica trasformata in S.p.a., alla denominazione variata in «Zeta Fiduciaria S.p.a.» ed alla sede legale trasferita in Milano

91A3627

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L. 315.000
	- semestrale	L. 170.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
	- annuale	L. 600.000
	- semestrale	L. 330.000
Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
	- annuale	L. 800.000
Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
	- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, *prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 8 8 0 9 1 *

L. 1.200